SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 55/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2005, n. **303.**

Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

06G0091

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 56

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 16 febbraio 2006.

Ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra rilasciate con decreti DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/2004 e DEC/RAS/013/2005 ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316.

06A02313

DECRETO 23 febbraio 2006.

Assegnazione e rilascio delle quote di CO_2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

06A02314

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 febbraio 2006, n. **72.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Namibia (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti"),

animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi e in particolare in relazione ad investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

e

nel riconoscere che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,

e

con l'impegno di assicurare in buona fede il rispetto dello stato di diritto e l'attuazione della legislazione, al fine di agevolare lo sviluppo del settore privato e promuovere gli investimenti stranieri

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o da una persona giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.

Senza limitare la portata generale di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni diritto "in rem", nella misura in cui essi possono essere investiti;

b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione in entità registrate o non registrate o ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) diritti a somme di denaro connesse ad un investimento, come pure gli utili reinvestiti e gli utili di capitale o diritti a prestazioni aventi un valore economico come parte integrante di un investimento;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;

e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o contratto, nonché ogni licenza e concessione accordata in conformità con le disposizioni vigenti sulle attività economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;

f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento originario.

Le eventuali modifiche nella forma dell'investimento non comportano cambiamenti nella natura di quest'ultimo, a condizione che esse siano apportate in conformità con la legislazione della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento viene effettuato.

2. per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche;

3. per "persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte in conformità con le sue leggi;

4. per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entità costituita in conformità con le leggi di una Parte Contraente che abbia la propria sede nel territorio di tale Parte Contraente;

5. per "utili" si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici ed altri servizi, nonché qualsiasi altra prestazione in natura come, sebbene non esclusivamente, materie prime, derrate o prodotti e capi d'allevamento;

6. per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche lo spazio aereo, la piattaforma continentale, le zone economiche esclusive, marine o sottomarine, sulle quali una Parte Contraente eserciti la propria sovranità, nonché diritti di sovranità o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale;

7. per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (o le sue agenzie) e un investitore dell'altra Parte Contraente concernente un investimento;

8. per "competente agenzia multilaterale" si intende un'organizzazione internazionale della quale siano membri entrambe le Parti Contraenti e che abbia poteri normativi in questioni economiche come le istituzioni di Bretton Woods.

ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà e creerà condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente affinché investano nel proprio territorio e consentirà tali investimenti, fermo restando il proprio diritto di esercitare i poteri conferiti dalle proprie leggi.

2. Agli investimenti consentiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo (1) si accorderà in qualsiasi momento un trattamento equo e giusto ed essi godranno di piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente. Nessuna Parte Contraente pregiudicherà in alcun modo, attraverso misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o il trasferimento di investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente rispetterà gli obblighi da essa assunti riguardo ad investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente

3. Ciascuna Parte Contraente manterrà sul proprio territorio condizioni che consentano la continuità di trattamento giuridico, incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore.

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti e ai relativi redditi effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e ai relativi redditi effettuati dai propri cittadini o da investitori di Stati terzi.

2. Qualora la legislazione di una delle Parti Contraenti o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, esistenti al momento o istituiti successivamente e applicabili a ciascuna Parte Contraente, contengano una norma, generale o specifica, che accordi agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di

quello previsto dal presente Accordo, tale norma, nella misura in cui essa sia più favorevole, prevarrà sul presente Accordo.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente possa accordare agli investitori di Stati terzi per effetto della loro adesione ad un'Unione Doganale Economica o Monetaria, ad un Mercato Comune, ad un'area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale, ovvero ai sensi di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione fiscale o facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Agli investitori di una delle Parti Contraenti i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente subiscano perdite a causa di guerra o altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini verrà accordato da quest'ultima un trattamento riguardo alla restituzione, all'indennizzo, al risarcimento o ad altra composizione, non meno favorevole di quello accordato da tale Parte Contraente ai propri investitori o agli investitori di Stati terzi, a seconda di quale sia il più favorevole per gli investitori interessati.

ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di misure che possano limitare, permanentemente o temporaneamente, i diritti di proprietà, possesso, controllo o godimento degli stessi, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale e/o da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti.

2. Nessuna Parte Contraente adotterà direttamente o indirettamente, "de jure" o "de facto", misure di esproprio, nazionalizzazione o ogni altra misura avente la stessa natura o gli stessi effetti nei confronti di investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici, su base non discriminatoria e secondo regolare iter di legge e a condizione che vengano predisposte disposizioni per un risarcimento

pronto, adeguato ed effettivo. Il risarcimento corrisponderà al giusto valore di mercato dell'investimento oggetto di tali misure immediatamente antecedente alla data in cui tali misure siano state rese pubbliche. L'investitore interessato avrà il diritto, in conformità con le leggi della Parte Contraente che procede all'esproprio, ad una sollecita revisione della legalità della misura adottata nei confronti dell'investimento e della valutazione dell'investimento, conformemente ai principi stabiliti nel presente paragrafo, da parte di una competente autorità giudiziaria.

3. Il tasso di cambio applicabile a tali risarcimenti sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano stati annunciati o resi pubblici.

4. Senza limitare la portata del paragrafo 2 del presente articolo, nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, esproprio o simile provvedimento sia un'impresa di qualsiasi tipo, la valutazione della quota dell'investitore sarà effettuata nella valuta dell'investimento, maggiorata degli aumenti di capitale e delle rivalutazioni di capitale, nonché degli utili non distribuiti e dei fondi di riserva e diminuito per gli importi corrispondenti alle riduzioni di capitale e alle perdite.

5. Il risarcimento sarà calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio e sarà liberamente esigibile e trasferibile.

6. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro tre mesi.

7. Scaduti i tre mesi, ai pagamenti arretrati relativi al risarcimento si applicheranno interessi al tasso semestrale EURIBOR.

8. In mancanza di un accordo fra l'investitore e La Parte Contraente interessata, l'ammontare del risarcimento sarà stabilito conformemente alle procedure per la risoluzione delle controversie previste all'articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento da corrispondersi alle condizioni stabilite nel presente articolo sarà liberamente trasferibile.

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi della liquidazione stessa.

ARTICOLO 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e utili

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile, quanto segue:

a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi gli utili reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;

b) utili netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri profitti;

c) utili derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) fondi destinati al rimborso di prestiti connessi ad un investimento e al pagamento dei relativi interessi;

e) una parte adeguata di compensi e indennità corrisposti a cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Senza limitare la portata dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole riservato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora esso sia più favorevole.

3. In caso di serie difficoltà nella bilancia dei pagamenti, ciascuna Parte Contraente potrà temporaneamente limitare il trasferimento di fondi, a condizione che essa attui le pertinenti disposizioni adottate nel caso specifico da parte di una competente agenzia multilaterale. Tali restrizioni saranno imposte su una base di equità, non discriminazione e buona fede.

ARTICOLO 7 - Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia fornito una garanzia rispetto a rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o alla sua istituzione in virtù di tale cessione, si applicheranno le disposizioni previste agli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8 - Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro i sei mesi successivi all'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e saranno eseguiti in una valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 del presente articolo si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato gli impegni, gli obblighi e le condizioni stabilite dalla legislazione in materia prevista dalle leggi della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9 - Composizione di controversie fra investitori e Parti Contraenti

1. Avendo le Parti acconsentito all'arbitrato, le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi incluse le controversie relative all'importo dei risarcimenti, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Nel caso in cui l'investitore e un'entità di una delle Parti Contraenti abbiano concluso un accordo di investimento, si applicherà la procedura prevista in detto accordo di investimento.

3. Qualora la controversia non possa essere composta in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato, a sua scelta, potrà sottoporre la controversia per la composizione:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;

b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante si impegna con ciò ad accettare il rinvio a detto arbitrato;

c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena ambo le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici argomenti attinenti ad una procedura arbitrale o alle procedure giudiziarie in corso, finché tali procedure non siano concluse e una delle Parti Contraenti non abbia mancato di ottemperare al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine ivi stabilito, o altrimenti entro il termine che può stabilirsi sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

5. Il presente Accordo non si applicherà alle controversie composte o pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso riguardo ad investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, in via amichevole attraverso i canali diplomatici.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia sarà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta dinanzi ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto nel presente articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel seguente modo: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due membri nomineranno il Presidente del Tribunale che non sarà un cittadino delle Parti Contraenti. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri e sarà designato di comune accordo fra le Parti.

4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le nomine dei membri e del Presidente non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potrà, in assenza di diversa intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di provvedervi. Nel caso in cui questi sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero, per qualsiasi motivo, non gli sia possibile procedere alle nomine, la richiesta sarà rivolta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi ragione, non sia in grado di provvedere alle nomine, l'invito a provvedervi sarà rivolto al membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese per il

proprio arbitrato e per il proprio rappresentante alle udienze. Le spese per il Presidente, nonché tutte le altre spese saranno equamente divise fra le Parti Contraenti, a meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente. Il tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11 - Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12 - Applicazione di altre disposizioni

1. Se una materia è disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui le due Parti Contraenti siano firmatarie, o da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori si applicheranno le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora la Parte Contraente ospitante non abbia accordato il trattamento più favorevole di cui all'articolo 3 ad un investitore dell'altra Parte Contraente e l'investitore abbia subito un danno in conseguenza di ciò, quest'ultimo avrà diritto al risarcimento di tale danno.

3. Successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, le eventuali modifiche sostanziali nella legislazione della Parte Contraente che disciplinino, direttamente o indirettamente l'investimento, non verranno applicate in modo retroattivo e l'investimento effettuato ai sensi del presente Accordo sarà pertanto protetto.

ARTICOLO 13 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale una Parte Contraente comunicherà ufficialmente all'altra Parte Contraente l'avvenuto espletamento delle proprie procedure di ratifica.

ARTICOLO 14 - Durata e scadenza
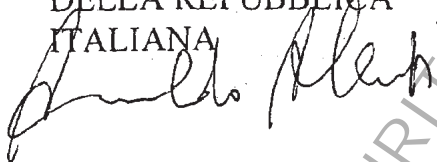
1. Il presente Accordo rimarrà valido per un periodo di dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'articolo 13 e successivamente resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti lo denunci per iscritto non più tardi di un anno prima della sua data di scadenza.

2. Nel caso di investimenti effettuati antecedentemente alla data di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 e del Protocollo rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni a partire dalla suddetta data.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Windhoek il 9 luglio 2004 in due originali, uno in lingua italiana e uno in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Namibia sulla Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti disposizioni che chiariscono le loro rispettive intenzioni e che formeranno parte integrante dell'Accordo stesso.

Disposizione generale

Il presente Accordo e tutte le sue disposizioni riferite agli "investimenti" si applicano altresì, includendo ma non limitandosi, alle seguenti attività associate:

I. l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciale; la stipulazione e l'adempimento di contratti, l'acquisizione, l'utilizzo, la protezione e la cessione di beni di proprietà di ogni genere, ivi inclusa la proprietà intellettuale, l'assunzione di prestiti, l'acquisto, l'emissione e la vendita di titoli azionari ed altri valori mobiliari e l'acquisto di valuta estera finalizzata alle importazioni;

II. la ricezione di registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività commerciale che saranno in ogni caso rilasciati con sollecitudine, come previsto dalla legislazione di una Parte Contraente;

III. l'accesso a istituzioni finanziarie in qualsiasi valuta, nonché a crediti e a mercati valutari;

IV. l'accesso a fondi tenuti presso istituzioni finanziarie;

V. l'importazione e l'installazione delle attrezzature necessarie per la normale gestione dell'attività commerciale, includendo ma non limitandosi alle attrezzature d'ufficio e agli autoveicoli, nonché l'esportazione di attrezzature ed autoveicoli così importati;

VI. la diffusione di informazioni commerciali

VII. l'esecuzione di studi di mercato;

VIII. la designazione di rappresentanti commerciali, ivi inclusi agenti, consulenti e distributori, nonché la loro partecipazione a fiere commerciali ed altri eventi promozionali;

IX. la commercializzazione di beni e servizi, anche tramite il sistema interno di distribuzione e di commercializzazione, come pure l'attività promozionale e i contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente ospitante;

X. il pagamento relativo a beni e servizi in valuta locale;

XI. servizi di leasing.

1. Con riferimento all'articolo 2

a) Nessuna Parte ad una controversia, nelle procedure di risoluzione della controversia, in merito a supposte misure arbitrarie o discriminatorie, invocherà a difesa il fatto che l'altra parte abbia avuto l'opportunità di istituire procedimenti di revisione riguardo alle misure in oggetto o a misure precedenti con i tribunali di una Parte Contraente o in arbitrato.

b) Ciascuna Parte Contraente potrà stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nel loro territorio, un accordo di investimento che disciplinerà gli specifici rapporti giuridici connessi a tale investimento.

c) Ciascuna Parte Contraente assicurerà efficaci mezzi per avanzare reclami e far valere diritti riguardo agli investimenti e alle relative autorizzazioni, nonché agli accordi di investimento.

d) I cittadini di ciascuna Parte Contraente, autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate

allo svolgimento delle loro attività professionali, in conformità con la legislazione pertinente di quella Parte Contraente.

e) I cittadini di ciascuna Parte Contraente (fatte salve le leggi e i regolamenti in vigore di volta in volta nell'altra Parte Contraente) saranno autorizzati ad entrare e restare sul territorio dell'altra Parte Contraente al fine di creare, sviluppare, amministrare un investimento, o fornire consulenza sulla gestione di un investimento rispetto al quale essi, ovvero una società della prima Parte Contraente che li impieghi, abbiano impegnato o si apprestino ad impegnare consistenti somme di capitali, o per altre ragioni.

f) Alle società legalmente costituite ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili di una Parte Contraente e che sono possedute o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente sarà consentito (ferme restando le leggi e i regolamenti in vigore di volta in volta nella prima Parte Contraente) impiegare personale direttivo di alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.

g) Ciascuna Parte Contraente tratterà, in conformità con le proprie leggi e regolamenti e nel modo più favorevole possibile i problemi connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e alla circolazione nel suo territorio di cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei loro familiari, che svolgano attività connesse ad investimenti ai sensi del presente Accordo.

3. **Con riferimento all'articolo 3**

Il Governo della Repubblica di Namibia avrà il diritto, in conformità con la legislazione interna

i. di riservare settori ed attività economiche specifiche e
ii. di accordare speciali incentivi al fine di stimolare la creazione di industrie locali

ai propri investitori. L'esercizio di tale diritto non avrà effetti negativi sui diritti che al momento della designazione siano già maturati rispetto ad un investimento di un investitore dell'altra Parte Contraente al quale si applichi l'Accordo.

3. Con riferimento all'articolo 9

Ai sensi dell'articolo 9 (3) (b), l'arbitrato sarà condotto in conformità con i criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nonché in osservanza delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri; qualora questi non siano cittadini di una delle Parti Contraenti, essi saranno cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.
La nomina degli arbitri, quando necessario conformemente alle norme UNCITRAL, sarà effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma nella sua qualità di autorità preposta alle nomine. L'arbitrato si svolgerà a Stoccolma, salvo diverso accordo fra le due Parti nell'arbitrato;

b) nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà in ogni caso anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'applicazione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali, in conformità con le Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parti.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
DI NAMIBIA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6086):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI), il 20 settembre 2005.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione il 16 novembre 2005 e l'11 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 ed approvato il 19 gennaio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3743):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 gennaio 2006, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 25 e 31 gennaio 2006.
Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.

06G0083

LEGGE 13 febbraio 2006, n. **73.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 51.940 per l'anno 2005, di euro 48.090 per l'anno 2006 e di euro 51.940 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA SULLA COOPERAZIONE IN CAMPO TURISTICO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia (di seguito denominate "Parti Contraenti")

RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie che per una maggiore comprensione ed amicizia fra i due popoli;

CONVINTI della necessità di promuovere una attiva cooperazione nel campo del turismo, tenuto conto delle rispettive potenzialità;

CONSIDERANDO la volontà delle due Parti di intraprendere ogni azione mirante ad uno sviluppo turistico sostenibile coerente col principio di salvaguardia e protezione delle risorse naturali ambientali e culturali.
Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo ed il rafforzamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei loro popoli e si adopereranno per facilitare la cooperazione tra le imprese, organizzazioni, istituzioni ed enti di entrambi i Paesi competenti nel settore del turismo.

ARTICOLO 2

Le Parti Contraenti si impegneranno a promuovere lo sviluppo del turismo etico e sostenibile, al fine di aumentare i benefici derivanti dal turismo per le comunità locali e mantenere l'integrità ambientale e culturale delle stesse.

ARTICOLO 3

Le Parti Contraenti incoraggeranno, allo scopo di promuovere lo sviluppo dei flussi turistici, lo studio e la realizzazione di progetti volti a migliorare da un punto di vista quantitativo e qualitativo i collegamenti marittimi, aerei e terrestri tra i due Paesi.

ARTICOLO 4

Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo del settore turistico anche incoraggiando lo scambio di esperti per la promozione del settore e collaborando nel campo dell'offerta formativa e della ricerca al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti turistici, nel rispetto delle proprie leggi e normative vigenti. La predetta collaborazione sarà effettuata anche mediante lo scambio di informazioni, di studi e di programmi di insegnamento in materia turistico - alberghiera.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti favoriranno, nella misura possibile e nell'ambito delle rispettive possibilità, lo scambio di borse di studio per la formazione di esperti nella gestione di imprese turistiche e di stages nel settore turistico, secondo le modalità da stabilirsi per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:

a) La realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche, al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilità di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo;
b) Lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
c) L'istituzione nei rispettivi Paesi di Uffici di rappresentanza e di Promozione turistica (il cui personale sarà assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno);
d) Lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici;
e) L'armonizzazione delle rispettive normative nel campo del turismo nonché degli standard e dei target in materia ambientale;
f) L'utilizzazione della rete Internet come strumento per la promozione turistica e per favorire lo scambio delle informazioni tra i due Paesi.

ARTICOLO 7

Le Parti Contraenti favoriranno la promozione di viaggi collettivi in occasione di fiere, congressi, manifestazioni culturali e sportive e favoriranno i viaggi volti allo sviluppo del turismo sociale, accordandosi reciprocamente le maggiori facilitazioni.

ARTICOLO 8

Le Parti Contraenti cercheranno, nel rispetto delle rispettive legislazioni, di facilitare e semplificare, per quanto possibile, le formalità da applicarsi per l'ingresso ed il reingresso di turisti di entrambi i Paesi, come pure all'importazione e all'esportazione di documenti e materiali di promozione turistica.

ARTICOLO 9

Le Parti Contraenti, nel rispetto delle proprie legislazioni, favoriranno ed incoraggeranno le attività di prestatori di servizi turistici, quali agenzie di viaggio, operatori turistici, catene alberghiere, compagnie aeree, ferrovie, operatori di autolinee e compagnie di navigazione, allo scopo di incrementare i flussi turistici verso entrambi i Paesi.

ARTICOLO 10

Le Parti Contraenti favoriranno l'adozione di ogni utile provvedimento amministrativo, finanziario e fiscale diretto a facilitare gli investimenti reciproci, soprattutto attraverso la costituzione di imprese miste ("Joint-Ventures"), allo scopo di ampliare le rispettive infrastrutture turistiche e contribuire all'incremento ed alla regolarizzazione dei flussi turistici bilaterali.

Le Parti Contraenti favoriranno l'istituzione di canali di informazione nel campo turistico, eventualmente anche con l'istituzione di una apposita banca dati, sulle possibilità di investimento nel settore turistico, anche attraverso l'individuazione di progetti, l'interscambio di specialisti e l'organizzazione di seminari e visite per consulenti ed imprenditori.

ARTICOLO 11

Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione anche nel contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel campo del turismo, nell'ambito dell'Iniziativa Centro-europea, di concerto con gli altri Paesi che ne fanno parte, e si scambieranno informazioni concernenti i risultati rispettivamente conseguiti in questo campo.

ARTICOLO 12

La Parte italiana, ove richiesta, presterà la propria consulenza nelle forme che la Parte macedone riterrà opportune, specificatamente per la costruzione di un sistema turistico macedone, nel rispetto delle peculiarità tipiche della Nazione macedone, della sua storia e delle sue tradizioni.

ARTICOLO 13

Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione mista incaricata di favorire l'applicazione dell'Accordo stesso, di concordare i Programmi esecutivi e di esaminarne l'applicazione.

La Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti delle Amministrazioni del turismo competenti dei due Paesi, si riunirà a scadenza da concordare, alternativamente in Italia ed in Macedonia.

ARTICOLO 14

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti Contraenti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

Le eventuali controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 15

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data del ricevimento dell'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si informino reciprocamente che la rispettiva procedura interna di ratifica dell'Accordo sia stata completata.

ARTICOLO 16

Il presente Accordo avrà durata di cinque anni e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo il caso di denuncia. Ognuna delle Parti Contraenti potrà denunciare l'Accordo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente.
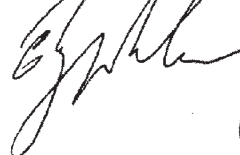
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ...Skopje........., il ...15.11.2002......., in due originali in lingua italiana e macedone, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Macedonia

ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Владата на Република Италија и Влада на Република Македонија (во текстот дадени како "Договорни Страни")

УВИДУВАЈЌИ ја важноста на туризмот како за своите економии така и за подобро разбирање и пријателство помеѓу двата народа;

УБЕДЕНИ во неопходноста за промоција на активна соработка во областа на туризмот, притоа водејќи сметка за сопствените потенцијали;

ЗЕМАЈЌИ ЈА ВО ПРЕДВИД волјата на двете страни да ги преземат сите активности во функција на еден одржлив туристички развој, во согласност со принципот за зачувување и заштита на животната средина, како и на природните и културните ресурси,

се согласија за следното:

Член 1

Договорните страни ќе го поттикнуваат развојот и зацврстувањето на односите во областа на туризмот помеѓу двете Земји со цел подобрување на взаемното познавање на историјата и културата на своите народи и ќе се залагаат за олеснување на соработката помеѓу компетентните претпријатија, организации и институции за туристичкиот сектор од двете Земји.

Член 2

Договорните страни ќе се заложат да го промовираат развојот на етичкиот и одржлив туризам со цел да се зголеми користа за локалните општини произлезена од туризмот, како и да го зачуваат природниот и културен интегритет на истите.

Член 3

Договорните страни, со цел промовирање на развојот на туристичкиот прилив, ќе го потикнуваат проучувањето и реализацијата на проекти за подобрување, од квантитативна и квалитативна гледна точка, на сите сообраќајни врски помеѓу двете Земји.

Член 4

Договорните страни ќе го помагаат развојот на туристичкиот сектор, преку поддршка на размената на експерти за промоција на истиот и соработка во областа на понудата за обука и истражување, со цел подобро чување и управување со просторите и развојот на туристичките инвестиции согласно сопствените важечки закони и норми. Спомeнатата соработка ќе се извршува и преку размена на информации, студии и програми за обука во областа на туризмот и хотелиерството.

Член 5

Договорните страни во рамки на своите можности ќе ја подржуваат што е можно повеќе размената на стипендии за обука на експерти за управување на туристичките фирми и стажирање во туристичкиот сектор според модалитетите кои останува да се востановат по дипломатски пат.

Член 6

Договорните страни ќе го подржат следното:
а) Реализација на технички мисии во областа на туристичката промоција со цел размена на искуства и проучување на можностите за реализација на заеднички акции за промоција на туризмот;
б) Размена на публикации и промотивен туристички материјал;
в) Основање на Претставништва и Канцеларии за туристичка промоција во своите Земји (каде вработените ќе подлежат на национални закони за влез и престој);
г) Развој на соработката во областа на заштитата на историски објекти заради туристички цели;
ѓ) Усклaдување на нормативите во областа на туризмот како и на стандардите и целите во областа на животната средина;
е) Употреба на Интернет мрежата како инструмент за туристичка промоција и за поддршка на размената на информации меѓу двете Земји.

Член 7

Договорните страни ќе ја помагаат промоцијата на групните патувања заради посета на саеми, конгреси, културни и спортски манифестации, а исто така и на оние патувања организирани заради развој на социјалниот туризам, договарајќи ги взаемно врз основа на реципроцитет поголемите олеснувања.

Член 8

Договорните страни ќе настојуваат во рамките на своите законодавства и можности да ги олеснат и поедностават доколку е можно формалностите кои треба да се применат за влез на туристи во двете Земји, како и за внесување и изнесување на документи и материјали за туристичка промоција.

Член 9

Договорните страни во согласност со своите законодавства ќе ги поттикнуваат и помагаат активностите на туристичките работници, како туристички агенции, туристички оператори, хотели, авионски компании, железнички служби, агенции за автобуски превоз и поморски компании со цел на зголемување на приливот на туристи во двете Земји.

Член 10

Договорните страни ќе го поддржуваат усвојувањето на административни, финансиски и даночни мерки заради олеснување на реципроцитетните инвестиции, пред сеж преку создавање на мешовити претпријатија (Joint Ventures) со цел проширување на туристичките инфраструктури и придонес во зголемувањето и уредувањето на билатералниот туристички прилив.

Договорните страни ќе го помагаат формирањето на канали за информации во областа на туризмот, евентуално и преку основање на посебна база на податоци за можностите за инвестирање во туристичкиот сектор, како и преку издвојување на проекти, размена на стручњаци и организација на семинари и посети на советници и стопанственици.

Член 11

Договорните страни ќе го помагаат развојот на соработката исто така и во контекст на Меѓународните Организации кои работат во областа на туризмот, Централно Европската Иницијатива, согласно другите Земји кои се нивни членки и ќе разменуваат информации за постигнатите резултати во оваа област.

Член 12

Италијанската страна, по барање, ќе понуди консултации во форми што македонската страна ќе ги смета за целисходни, особено заради изградување на македонски туристички систем, водејќи сметка за туристичките особености на македонската нација, нејзината историја и традиции.

Член 13

Заради примена на овој Договор, Договорните страни ќе формираат мешовита Комисија која ќе биде задолжена да го подржи неговото применување, да ги согласи извршните програми и да ја испита неговата примена.

Член 14

Уредбите на овој Договор нема да им наштетат на правата и заложбите на Договорните страни кои произлегуваат од меѓународните Конвенции, кои Договорните страни ги имаат склучено со Трети Земји.

Евентуалните спорови околу исполнувањето или интерпретацијата на овој Договор ќе бидат разрешени по дипломатски пат помеѓу Договорните страни.

Член 15

Овој Договор ќе стапи на важност од датумот на добивање на последната нотификација со која Договорните страни взаемно ќе се известат дека интерната процедура за ратификација на Договорот е комплетирана.

Член 16
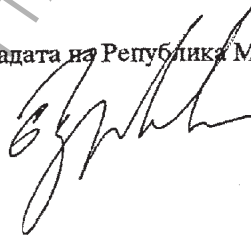
Овој Договор има важност од пет години и ќе биде автоматски продолжен од година во година освен во случај на раскинување на Договорот. Секоја од Договорните страни ќе може во секој момент да поднесе предлог за раскинување на Договорот по дипломатски пат. раскинувањето на Договорот ќе биде извршено шест месеци по нотификацијата на другата Договорна страна и нема да влијае врз извршувањето на програмите во тек, договорени во периодот на важност на Договорот, освен доколку Договорните страни не донесат поинаква одлука.

Верно горенаведеното, долупотпишаните претставници, овластени од надлежните Влади, го потпишаа овој Договор.

Склучен во Скопје на 15.11.2002 во два оригинали на италијански и македонски јазик, при што и двата текста се еднакво веродостојни.

За Владата на Република Италија

За Владата на Република Македонија

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6008):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) il 21 luglio 2005.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 settembre 2005, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, IX e X.
Esaminato dalla III commissione il 21 settembre e 17 novembre 2005.
Esaminato in aula il 1° dicembre 2005 e approvato il 22 dicembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3706):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 gennaio 2006, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 31 gennaio 2006.
Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.

06G0084

LEGGE 13 febbraio 2006, n. **74.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 160.150 per l'anno 2005, di euro 154.030 per l'anno 2006 e di euro 160.150 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio federale svizzero, qui di seguito denominati "le Parti Contraenti", desiderosi di rafforzare ulteriormente i legami di amicizia fra i due Paesi, riconoscendo la necessità di un rafforzamento della collaborazione nei campi della ricerca scientifica e tecnologica e delle innovazioni industriali, anche nell'ambito di programmi multilaterali al fine di favorire un'adeguata partecipazione dei due Paesi ai programmi stessi,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
FINALITA'

Lo scopo del presente Accordo è di realizzare programmi e attività comuni che favoriscano la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse fra i due Paesi, su basi paritarie e di reciproco vantaggio, nel rispetto delle loro regolamentazioni nazionali e degli obblighi derivanti da Accordi internazionali da essi firmati.

Articolo 2
AMBITI DI COLLABORAZIONE

Le Parti Contraenti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio dei due Stati, la collaborazione nei settori della ricerca scientifica di base, della ricerca applicata, dell'innovazione tecnologica e delle applicazioni industriali, secondo le priorità definite dalla Commissione Mista prevista all'Articolo 6.

Articolo 3
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, Enti di ricerca e organizzazioni scientifiche, pubblici e privati, dei due Paesi attraverso:

a) scambi di visite di delegazioni scientifiche;
b) scambi di visite di ricercatori e di altro personale scientifico;
c) organizzazione di seminari bilaterali scientifici;
d) ricerche congiunte su temi di comune interesse;
e) realizzazione congiunta di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico;
f) corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione a vario livello nel settore scientifico e tecnologico.
g) la stipula di convenzioni e accordi interistituzionali.
h) scambio di informazioni e di dati nel settore scientifico e tecnologico;
i) creazione di laboratori congiunti

Articolo 4
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Tutte le attività di collaborazione attuate nell'ambito del presente Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione Mista di cui all'articolo 6 saranno realizzate dai due Paesi sulla base della reciprocità e della disponibilità delle risorse finanziarie di ciascuna delle Parti.

Articolo 5
PROPRIETA' INTELLETTUALE

Disposizioni per la protezione della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso delle attività previste dal presente Accordo sono incluse nell'Annesso 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 6
COMMISSIONE MISTA

Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti decidono di istituire una Commissione Mista che avrà il compito di redigere Programmi pluriennali e di stabilire i settori prioritari e le modalità pratiche della cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi. La Commissione Mista è composta dai rappresentanti dei Ministeri competenti, coadiuvati da esperti dei vari settori.
La Commissione Mista sarà convocata attraverso i canali diplomatici e si riunirà alternativamente in Italia ed in Svizzera.

Articolo 7
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate formalmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica previste per l'entrata in vigore dell'Accordo.
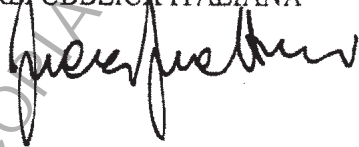
Articolo 8
DURATA E VALIDITA'

Il presente Accordo avrà durata illimitata.
Ognuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berne il 14/05/2003, in due originali in lingua italiana.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL CONSIGLIO FEDERALE
SVIZZERO

ANNESSO 1

La titolarità di un diritto di Proprietà Intellettuale (PI), derivante da contributi scientifici forniti dalle Parti Contraenti, nell'attuazione del presente Accordo, appartiene, in relazione al proprio contributo, a ciascuna Parte, la quale è anche la sola responsabile in caso di violazione di un diritto legittimo di terzi.

La titolarità di un diritto di PI derivante dal contributo scientifico fornito congiuntamente dalle Parti Contraenti nell'attuazione del presente Accordo appartiene ad entrambe le Parti, le quali possono esercitare il diritto per scopi di ricerca e sviluppo senza corrispondere alcun compenso.

Ciascuna Parte Contraente può esercitare il diritto di PI per scopi commerciali a condizione che l'altra Parte dia il proprio consenso in forma scritta; in tal caso, i compensi derivanti sono suddivisi tra le Parti in proporzione al proprio contributo.

Le controversie in materia di PI che possono sorgere tra le Parti Contraenti nell'ambito del presente Accordo sono risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o attraverso consultazioni o con la stipula di specifiche intese fra le Istituzioni interessate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi e degli impegni assunti dagli stessi nell'ambito di Accordi internazionali stipulati con Paesi terzi.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5888):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 31 maggio 2005.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 giugno 2005, con pareri delle commissioni I, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione il 26 luglio 2005 ed il 10 novembre 2005.

Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 22 novembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3663):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 novembre 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 novembre 2005 ed il 17 gennaio 2006.

Relazione scritta presentata il 19 gennaio 2006 (Atto n. 3663-A relatore sen. Pianetta).

Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.

06G0096

DECRETO-LEGGE 8 marzo 2006, n. **75.**

Modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di facilitare la lettura della scheda elettorale e l'espressione del voto in occasione dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Schede per l'elezione della Camera dei deputati

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituito dal seguente:

«Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».

2. La tabella A-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'allegato 1 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituita da quella di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Schede per l'elezione del Senato della Repubblica

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dall'articolo 4, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituito dal seguente:

«Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».

2. La tabella A del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, introdotta dall'allegato 2 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituita da quella di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 3.

Spese per l'organizzazione delle consultazioni elettorali

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2006, per le sole spese comunque connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, possono essere assunti impegni in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO 1
Tabella *A-bis*

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

N.B. – **La scheda è suddivisa in quattro parti verticali**; iniziando **dall'alto**, tali parti vengono **usate** per la **stampa** dei contrassegni di lista, **da sinistra a destra**, **secondo** l'ordine risultante da **distinti** sorteggi, uno tra le **coalizioni e liste** singole, uno all'interno di **ciascuna coalizione**.

I contrassegni delle liste **collegate appartenenti alla** stessa coalizione sono in **ogni caso** collocati – ciascuno **in** un proprio **riquadro** – su un'**unica riga orizzontale, all'**interno di un più **ampio** riquadro. Quando **una** coalizione è composta da almeno cinque liste, nella **riga** sono riprodotti **solamente i contrassegni** di tali liste.

Fermo restando quanto previsto al **periodo** precedente, il numero dei contrassegni riportati in **ciascuna riga è pari** al massimo a dieci, salvo **il** caso in cui una coalizione abbia più **di** dieci liste; in tale caso **il** numero dei contrassegni riportati **in** ciascuna **riga** è pari al **massimo** a quello **della** predetta coalizione.

Ove necessario, la scheda **comprende la parte quinta** ed eventuali **parti successive sufficienti** per la **stampa** di **tutti** i contrassegni ammessi. La scheda **deve** essere **ripiegata in** modo da lasciare esternamente **la parte** stampata con le indicazioni di rito.

ALLEGATO 2

Tabella *A*

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Parte I | Parte II | Parte III | Parte IV

Ø mm 3(1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24									

N.B. – La scheda è suddivisa in quattro parti verticali; **iniziando dall'alto, tali parti** vengono usate per la stampa dei contrassegni di lista, **da sinistra a destra**, secondo l'ordine risultante da distinti sorteggi, uno tra le coalizioni e liste singole, uno all'interno di ciascuna coalizione.

I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono in ogni caso collocati – ciascuno in un proprio **riquadro** – su un'unica **riga orizzontale, all'**interno di un più ampio riquadro. Quando una coalizione è composta da almeno cinque liste, nella **riga** sono riprodotti solamente i contrassegni di tali liste.

Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, il numero dei contrassegni riportati in ciascuna **riga** è pari al massimo a dieci, salvo il caso in cui una coalizione abbia più di dieci liste; in tale caso il numero dei contrassegni riportati in ciascuna riga è pari al massimo a quello della predetta coalizione.

Ove necessario, la scheda comprende la parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

06G0107

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 1° marzo 2006.

Modifiche al testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, in materia di contenzioso.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Richiamato l'articolo 8 del Regolamento del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 4, comma 3, della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato 5 dicembre 2005, n. 180, recante il Regolamento del Senato della Repubblica sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2005, con cui il Presidente del Senato è stato delegato ad apportare, con propri decreti, le necessarie modifiche di coordinamento al vigente testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale;

Considerate la necessità di garantire il buon funzionamento degli organi del Senato competenti in materia di tutela giurisdizionale e l'esigenza di apportare le conseguenti modifiche al citato testo unico;

Esperita la procedura di cui all'articolo 100, comma 2, del predetto testo unico;

Decreta:

Art. 1.

Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione contenziosa

1. All'articolo 72, comma 8, del testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente del Senato 11 dicembre 2003, n. 9962, di seguito denominato «testo unico», l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione, comprensiva dei membri nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Presidenza 5 dicembre 2005, n. 180, elegge il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli fra i senatori».

Art. 2.

Decorrenza dei termini

1. All'articolo 85, comma 1, del testo unico, le parole: «della Commissione contenziosa e del Consiglio di garanzia — nonché i termini per la impugnazione di cui agli articoli 72 e 76 — » sono soppresse e le parole «dei suddetti organi» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto organo».

Art. 3.

Requisiti per le nomine

1. All'articolo 72, comma 12, primo periodo, del testo unico, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 85-*bis*».

2. All'articolo 75, comma 2, del testo unico, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'inizio di ogni legislatura il Presidente del Senato, sentito il Consiglio di Presidenza, nomina un collegio di cinque senatori con i requisiti di cui all'articolo 85-*bis*».

3. Dopo l'articolo 85 del testo unico è inserito il seguente:

«Art. 85-*bis (Requisiti per la nomina dei senatori)*. — 1. I senatori componenti della Commissione contenziosa e i componenti del Consiglio di garanzia sono nominati dal Presidente del Senato tra i senatori in carica esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, che abbiano uno dei seguenti requisiti:

a) magistrato, anche a riposo, delle magistrature ordinaria e amministrative;

b) professore ordinario o associato d'università in materie giuridiche, anche a riposo;

c) avvocato dello Stato, anche a riposo;

d) avvocato del libero foro».

Art. 4.

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano a partire dalla nomina, a inizio della XV legislatura, degli Organi di autodichia.

2. Fino alla nomina degli Organi di cui al comma 1 a inizio della XV legislatura, svolgono le funzioni di Presidente e di Vice Presidente della Commissione contenziosa i senatori in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In sede di prima applicazione, i due membri effettivi e i due membri supplenti, nominati nella XIV legislatura ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Presidenza 5 dicembre 2005, n. 180, possono essere immediatamente confermati nella XV legislatura.

4. All'articolo 1, comma 1, della deliberazione del Consiglio di Presidenza 5 dicembre 2005, n. 180, anziché: «dall'art. 2 del presente regolamento» si legga: «dal comma 2».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2006

Il Presidente: PERA

06A02321

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2006.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'assunzione di insegnanti di religione cattolica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186, in base al quale è stata determinata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 30 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004, adottato ai sensi del citato art. 2, la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti;

Visto l'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186, il quale prevede, per gli insegnanti di religione cattolica, in fase di prima applicazione una procedura concorsuale riservata;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale della scuola - prot. n. 181/segr. in data 23 settembre 2005, con la quale chiede l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del citato art. 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, n. 3077 insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 2005-2006;

Vista la nota n. ACG/185-FP/12630 in data 12 dicembre 2005, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere positivo all'assunzione dei suindicati insegnanti di religione cattolica;

Visto l'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), il quale esclude dal divieto, per le amministrazioni dello Stato di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, il comparto scuola;

Tenuto conto delle ragioni di necessità ed urgenza rappresentate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione della citata legge n. 186 del 2003;

Tenuto conto, altresì che le assunzioni richieste afferiscono ad un concorso già espletato previsto dal predetto art. 5 della citata legge n. 186 del 2003;

Ritenuto di poter autorizzare per l'anno scolastico 2005-2006 la seconda tranche di n. 3077 docenti di religione cattolica, prevista nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per un contingente eomplessivo di 15.383 unità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, nell'anno scolastico 2005-2006, n. 3.077 insegnanti di religione cattolica a seguito del superamento della procedura concorsuale prevista dall'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 24

06A02501

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di San Lucido.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 novembre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Lucido (Cosenza) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Diego Vanella;

Considerato che il dottor Diego Vanella non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Gina Guzzo è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di San Lucido (Cosenza) in sostituzione del dott. Diego Vanella con gli stessi poten conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

06A02341

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio-decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio-decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 marzo 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 29.908 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 marzo 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a 92 giorni con scadenza 15 giugno 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 marzo 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A02583

DECRETO 7 marzo 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio-decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio-decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 marzo 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 29.908 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 marzo 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a 365 giorni con scadenza 15 marzo 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 marzo 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A02582

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 febbraio 2006.

Passata di pomodoro. Origine del pomodoro fresco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute ed il Ministro per le politiche comunitarie in data 23 settembre 2005 relativo alla disciplina della passata di pomodoro;

Considerato che la passata di pomodoro è un prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco;

Ritenuta la necessità di definire l'origine del pomodoro fresco impiegato al fine di assicurare la più ampia tutela del consumatore;

Ritenuto che l'indicazione della zona di provenienza del pomodoro fresco utilizzato per la produzione della passata trova giustificazione nella circostanza di consentire al consumatore di operare responsabilmente la propria scelta senza essere indotto in errore sulla provenienza del pomodoro;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del ....

Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e 2000/13/CE;

Decreta:

Art. 1.

Luogo di origine

1. Nell'etichettatura della passata di pomodoro, quale definita dal decreto ministeriale citato nelle premesse, deve essere indicata la zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato.

2. Il riferimento di cui al comma 1 può essere realizzato indicando:

a) la zona effettiva di coltivazione del pomodoro fresco coincidente con la Regione oppure;

b) lo Stato ove il pomodoro fresco è stato coltivato.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 giugno 2006.

2. I prodotti etichettati fino al 15 giugno 2006 senza l'indicazione di cui all'art. 1, possono essere venduti fino al 31 dicembre 2007.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

06A02328

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 febbraio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Millenium», registrato al n. 12561.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 1º marzo 2005 dall'impresa Irvita Plant Protection N.V. con sede in Pos Cabai Office Park, Unit 13 Pob 403 Curacao (Antille Olandesi), rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede in Bergamo - via Verdi 12, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Millenium, uguale al prodotto di riferimento denominato Kohinor 100, contenente le sostanze attive imidacloprid e ciflutrin, registrato a nome dell'impresa Magan Italia S.r.l. al n. 10927 con decreto dirigenziale del 15 maggio 2001, modificato successivamente con decreto del 23 giugno 2005;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2003 che recepisce la direttiva 2003/31/CE della commissione dell'11 aprile 2003, concernente l'iscrizione della sostanza attiva ciflutrin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il legittimo accordo tra l'impresa Irvita Plant Protection N.V. e l'impresa Bayer Cropscience, notificante per la sostanza attiva ciflutrin nel processo di inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Kohinor 100;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

sussiste un legittimo accordo tra l'impresa Irvita Plant Protection N.V., rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., e l'impresa Magan Italia S.r.l. titolare del prodotto di riferimento Kohinor 100;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione fino al 30 giugno 2006, data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto di riferimento sopracitato;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2006 l'impresa Irvita Plant Protection N.V., con sede in Pos Cabai Office Park, Unit 13 Pob 403 Curacao (Antille Olandesi), rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede in Bergamo - via Verdi 12, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MILLENIUM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dall'inclusione della sostanza attiva ciflutrin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, nonché l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva imidacloprid.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 500 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera Makhteshim Chemical Works Ltd - 84100 Beer-Sheva (Israele).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12561.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

MILLENIUM

Insetticida sistemico per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su patata, pomodoro, peperone, melone, cocomero, barbabietola da zucchero, tabacco

EMULSIONE CONCENTRATA

MILLENIUM Registrazione Ministero della Salute N. del

Composizione:

g 100 di MILLENIUM contengono:

- Imidacloprid puro gr. 7,1 (=75 g/l)
- Ciflutrin puro gr. 2,4 (=25 g/l)
- coadiuvanti .... q.b.a gr. 100

Contiene n-metilpirrolidone

FRASI DI RISCHIO

Tossico per gli organismi acquatici.

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRVITA PLANT PROTECTION

POB 403 – Curacao (Antille Olandesi)

Rappresentata in Italia da:

MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL

Via Verdi 12 – 24121 Bergamo

Stabilimento di produzione:

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. - 84100 Beer-Sheva (Israele)

Contenuto: ml 500; L 1- 5 - 10

Partita n............

Distribuito da: SIAPA Srl – Via Caldera 21, 20153 Milano

NORME PRECAUZIONALI: Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: IMIDACLOPRID 7,1 %; CIFLUTRIN 2,4 % le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

IMIDACLOPRID: terapia: sintomatica

CIFLUTRIN: sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre e post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

MILLENIUM può essere utilizzato sulle seguenti colture alle dosi sottoindicate:

Pomodoro, peperone: alla dose di 120 ml/hl (0,96 l/ha) contro afidi (*Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*), nottue (*Autographa gamma, Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Heliothis armigera, Mamestra oleracea, Mamestra brassicae, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua*), piralidi (*Udea ferrugalis, Ostrinia nubilalis*), dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), cimice (*Nezara viridula*); alla dose di 150 ml/hl (1,2 l/ha) contro aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*), tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis*).

Cocomero, melone: alla dose di 120 ml/hl (0,96 l/ha) contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis craccivora, Myzus persicae*), nottue (*Autographa gamma, Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Heliothis armigera*); alla dose di 150 ml/hl (1,2 l/ha) contro aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*), tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis*).

Patata: alla dose di 120 ml/hl (0,96 l/ha) contro afidi (*Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae, Aphis nasturtii, Aulacorthum solani*), nottue (*Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Heliothis armigera, Spodoptera exigua*), dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*).

Tabacco: alla dose di 120 ml/hl (0,96 l/ha) contro afidi (*Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus nicotianae, Myzus persicae*), altica (*Epithrix hirtipennis*), nottue (*Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Autographa gamma, Heliothis armigera, Noctua pronuba, Mamestra brassicae, Mamestra oleracea, Mamestra suasa, Spodoptera exigua*), piralide (*Udea ferrugalis*).

Barbabietola da zucchero: alla dose di 120 ml/hl (0,96 l/ha) contro altica (*Chaetocnaema tibialis*), Atomaria (*Atomaria linearis*), afidi (*Aphis fabae, Myzus persicae*), nottue (*Autographa gamma, Agrotis exclamationis, Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Mamestra oleracea, Mamestra brassicae*), tignola (*Scrobipalpa ocellatella*), piralide (*Ostrinia nubilalis*), cleono (*Coenorrhynchus mendicus*), lisso (*Lixus junci, Lixus sanguineus, Lixus scabricollis*), casside (*Cassida vittata, Cassida nebulosa, Cassida nobilis*).

N.B.: le concentrazioni sono calcolate per irroratrici a volume normale e per un volume minimo di 800 l/ha. Nel caso di irroratrici a basso o ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro. Il prodotto deve essere sciolto in acqua alle concentrazioni indicate. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà di acqua; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.

Sospendere i trattamenti 3 giorni per pomodoro e peperone in serra, 7 giorni per pomodoro e peperone in campo, per melone e cocomero, 14 giorni per patata, 30 giorni per tabacco e barbabietola da zucchero prima del raccolto.

COMPATIBILITÀ

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Il formulato contiene sostanze attive molto tossiche per le api. Non trattare nella immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima della fioritura) né in fioritura.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON OPERARE CONTRO VENTO

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO

Ed. 09Jun05

06A02373

DECRETO 14 febbraio 2006.

Modifica dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Ranman», registrato al n. 12578.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (in particolare art. 12, comma 2, lettera *a*), concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 22 marzo 2005, con il quale è stato registrato al n. 12578 il prodotto fitosanitario denominato Ranman a nome dell'impresa ISK Biosciences Europe SA, 480 Avenue Louise Bte 12 B - 1050 Bruxelles (Belgio), preparato in stabilimenti di produzione già autorizzati;

Vista la domanda presentata il 21 dicembre 2005 dall'impresa medesima diretta ad ottenere la variazione del testo dell'etichetta, relativamente alle modalità d'impiego, del prodotto sopracitato;

Rilevato che la verifica tecnico-giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, in particolare che la modifica richiesta è ininfluente sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali del prodotto in questione;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta, relativamente alle modalità d'impiego, del prodotto fitosanitario denominato RANMAN registrato al n. 12578 con decreto del 22 marzo 2005, a nome dell'impresa ISK Biosciences Europe SA, 480 Avenue Louise Bte 12 B - 1050 Bruxelles (Belgio).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Orgachim - Oissel (Francia).

Il prodotto è confezionato in twin pack nelle taglie da litri 1,750 - 8,750.

Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario di cui trattasi, confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

Etichetta per confezione esterna/foglio illustrativo

RANMAN

RANMAN Componente A:
sospensione concentrata a base di Cyazofamid
+ RANMAN Componente B:
coadiuvante organosiliconico

CONFEZIONI IN TWIN PACK A CONTENUTO PREDETERMINATO PER TRATTAMENTO DI SUPERFICI PREDEFINITE

Fungicida per la lotta contro Peronospora della patata e del pomodoro e delle cucurbitacee in pieno campo e in serra

RANMAN Registrazione Ministero della Salute N. 12578 del 22/03/2005

Ranman contiene:

- **RANMAN Componente A:**

sospensione concentrata a base di Cyazofamid puro		**g 34,78 (=400 g/l)**
Coformulanti	q.b.a	**g 100**

- **RANMAN Componente B: coadiuvante organosiliconico**

Eptametiltrisilossano polialchilene-ossido modificato		**g 84 (= 844,2 g/l)**
Coformulanti	q.b.a	**g 100**

(Il contenuto di Cyazofamid puro nella miscela dei due componenti corrisponde a 229 g/l)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n°

Stabilimento di produzione:
ORGACHIM Oissel (Francia)

Contenuto:
1,750 L (1 L Ranman Componente A + 0,75 L Ranman Componente B)
8,750 L (5 L Ranman Componente A + 3,75 L Ranman Componente B)

FRASI DI RISCHIO - Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480, Avenue Louise - Bte. 12 - Bruxelles (Belgio)
distribuito da
Belchim Crop Protection Italia - PADOVA

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

RANMAN è un fungicida che presenta un'eccellente attività nei confronti dei funghi della classe Oomycetes, in particolar modo contro Peronospora (Phytophthora infestans e Pseudoperonospora cubensis). Svolge azione protettiva e deve pertanto essere applicato prima dell'attacco della malattia. A seconda della pressione della malattia assicura un buon controllo per periodi di 7-10 giorni dal trattamento.

RANMAN è una miscela di due componenti: RANMAN Componente A sospensione concentrata contenente 400 g/l di Cyazofamid e RANMAN Componente B coadiuvante organosiliconico.

I due componenti, presenti nella stessa confezione ma separati in due differenti contenitori, vengono miscelati tra loro nel giusto rapporto al momento del versamento nella botte dell'irroratrice. È indispensabile al riguardo assicurarsi del completo svuotamento dei flaconi.

Grazie alla sua selettività nei confronti delle api, degli insetti e degli acari predatori o parassitoidi di organismi nocivi, RANMAN può essere impiegato nei programmi di lotta integrata.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Patata

Il primo trattamento contro Peronospora deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, generalmente quando le piante chiudono le file.

Dose d'impiego: 0,35 l/ha di RANMAN (0,2 l di Ranman Componente A più 0,15 l di Ranman Componente B).

Volumi d'acqua: utilizzare volumi d'acqua di 200, massimo 400 l/ha. Questi bassi volumi d'acqua, grazie all'effetto del tensioattivo, sono sufficienti a garantire una buona distribuzione di RANMAN sulle foglie.

Cadenza dei trattamenti: Durante i periodi di forte attacco della malattia e durante il periodo di maggiore sviluppo della coltura, i trattamenti devono essere ripetuti ogni 7 giorni. In caso di debole attacco della malattia, specialmente dopo la fioritura, i trattamenti devono essere ripetuti almeno ogni 10 giorni.

Pomodoro (in pieno campo e in serra)

Il primo trattamento contro Peronospora deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia.

Dose d'impiego: 0,35 l/ha di RANMAN (0,2 l di Ranman Componente A più 0,15 l di Ranman Componente B).

Volumi d'acqua: in pieno campo utilizzare volumi d'acqua di 400, massimo 600 l/ha. In serra, adeguare i volumi d'acqua allo sviluppo della coltura, impiegando, con le normali attrezzature a pressione, fino a 1000 l/ha. In generale questi volumi d'acqua garantiscono una buona distribuzione di RANMAN sulle foglie.

Cadenza dei trattamenti: Ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni.

Cucurbitacee (cetriolo, cetriolino, zucchino, zucca, melone, cocomero) (in pieno campo e in serra)

Il primo trattamento contro Peronospora deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia.

Dose d'impiego: 0,35 l/ha di RANMAN (0,2 l di Ranman Componente A più 0,15 l di Ranman Componente B).

Volumi d'acqua: in pieno campo utilizzare volumi d'acqua di 400, massimo 1000 l/ha. In serra, adeguare i volumi d'acqua allo sviluppo della coltura, impiegando, con le normali attrezzature a pressione, fino a 1000 l/ha. In generale questi volumi d'acqua garantiscono una buona distribuzione di RANMAN sulle foglie.

Cadenza dei trattamenti: Ripetere i trattamenti ogni 7-8 giorni.

Sulle colture autorizzate non eseguire più di 4 trattamenti nell'arco della stagione.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE

Utilizzare confezioni idonee contenenti un quantitativo di prodotto strettamente necessario ad effettuare il trattamento sulla superficie prevista (ad es. confezione da 1,750 litri per 5 ettari, confezione da 8,750 litri per 25 ettari).

Rispettare strettamente la proporzione raccomandata tra le due componenti di Ranman: per 1L di Ranman A aggiungere 0,75L di Ranman B .

Riempire la botte dell'irroratrice con il 10% della quantità prevista d'acqua, non agitare. Aggiungere la quantità prevista di Ranman A (0,2L/ha) quindi, senza agitare, riempire il serbatoio con il restante 90% dell'acqua necessaria. Solamente ora introdurre la quantità prevista di Ranman Componente B (0,15L/ha), completare con la restante quantità d'acqua e mettere in agitazione. Mantenere la soluzione in agitazione fino all'applicazione di tutto il prodotto. Non preparare mai un quantitativo di soluzione di irrorazione in eccedenza a quello richiesto per il trattamento.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

Avvertenze: Durante l'applicazione evitare la deriva. Assicurarsi che il prodotto tal quale e la soluzione di irrorazione non contamini corsi d'acqua. Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 5 m.

Sospendere i trattamenti su patata 7 giorni prima della raccolta; 3 giorni prima della raccolta su pomodoro e cucurbitacee.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON OPERARE CONTRO VENTO

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta per flacone con Componente A

RANMAN Componente A

sospensione concentrata a base di Cyazofamid
Fungicida per la lotta contro Peronospora della patata
e del pomodoro e delle cucurbitacee in pieno campo e in serra

RANMAN Registrazione Ministero della Salute N. 12578 del 22/03/2005

RANMAN Componente A:

sospensione concentrata a base di Cyazofamid puro	**g 34,78 (=400 g/l)**
Coformulanti q.b.a	**g 100**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n°

Stabilimento di produzione:
ORGACHIM – Oissel (Francia)

distribuito da
Belchim Crop Protection Italia - PADOVA

Contenuto: **1 – 5 L**

FRASI DI RISCHIO - Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480, Avenue Louise - Bte. 12 - Bruxelles (Belgio)

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Da utilizzare in miscela con RANMAN Componente B.
RANMAN Componente A non è efficace se non impiegato in miscela con RANMAN Componente B.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO/SULLA CONFEZIONE ESTERNA
NON OPERARE CONTRO VENTO
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta per flacone con Componente B

RANMAN Componente B

Coadiuvante organosiliconico da impiegare in miscela con RANMAN Componente A per la lotta contro Peronospora della patata e del pomodoro e delle cucurbitacee in pieno campo e in serra

RANMAN Registrazione Ministero della Salute N. 12578 del 22/03/2005

RANMAN Componente B: coadiuvante organosiliconico

Composizione:

Eptametiltrisilossano polialchilene-ossido modificato g 84 (= 844,2 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n°

Stabilimento di produzione:
ORGACHIM – Oissel (Francia)

distribuito da
Belchim Crop Protection Italia - PADOVA

Contenuto: **750 ml – 3,75 L**

FRASI DI RISCHIO - Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480, Avenue Louise - Bte. 12 - Bruxelles (Belgio)

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Da utilizzare in miscela con RANMAN Componente A.
RANMAN Componente B non è efficace se non impiegato in miscela con RANMAN Componente A.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO/SULLA CONFEZIONE ESTERNA

NON OPERARE CONTRO VENTO

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A02372

ORDINANZA 14 febbraio 2006.

Integrazione all'ordinanza dell'11 febbraio 2006, relativa a misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge del 29 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 32;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'art. 117;

Vista la propria ordinanza dell'11 febbraio 2006 relativa a misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici;

Considerato che l'adozione delle misure di restrizione nelle aree interessate disposte in applicazione alla ordinanza dell'11 febbraio 2006 sopra citata, rende necessario, tenuto anche conto delle indicazioni pervenute in proposito dalla Commissione europea, la previsione di deroghe per lo spostamento del pollame e dei prodotti di origine animale appartenenti alle specie sensibili, predeterminandone condizioni e presupposti da assoggettare alla preventiva verifica da parte delle autorità sanitarie e dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie.

Ordina:

Art. 1.

1. All'ordinanza dell'11 febbraio 2006, dopo l'art. 6, sono aggiunti i seguenti:

A. «Art. 7. *(Deroghe per il pollame e pulcini di un giorno)*.

1. Il sindaco, previo parere favorevole dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, può autorizzare:

a) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, lo spostamento, tra aziende poste all'interno della stessa zona di protezione, di pollastre pronte per la deposizione a condizione che il servizio veterinario competente per territorio effettui con esito favorevole:

nei 5 giorni precedenti il carico un prelievo di sangue da almeno 10 animali;

nelle 48 h precedenti il carico, un'ispezione veterinaria e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, 10 tamponi tracheali;

le analisi devono essere effettuate presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.

Le aziende di destinazione devono essere poste sotto il controllo ufficiale del servizio veterinario.

All'arrivo nella azienda di destinazione il sevizio veterinario effettua un controllo clinico sugli animali e, trascorsi 7 giorni dalla data di accasamento, la partita deve essere sottoposta ai medesimi controlli sopra citati da parte del servizio veterinario competente per territorio;

b) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera *a)* e all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, il trasporto di pollame destinato alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello sito nella zona di protezione o di sorveglianza a condizione che il servizio veterinario competente per territorio:

1) effettui, nelle 48 ore precedenti la prima spedizione, un'ispezione veterinaria sul pollame da inviare al macello che deve comprendere anche il prelievo di 10 tamponi tracheali, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali; tale ispezione copre tutto il pollame da inviare al macello entro i tre giorni successivi alla sua effettuazione. Per le spedizioni successive al terzo giorno, l'ispezione, comprensiva del prelievo di tamponi tracheali, deve essere ripetuta con le medesime modalità indicate fino all'avvenuto svuotamento dell'allevamento;

2) verifichi che il carico e il trasporto del pollame al macello avvenga con attrezzature che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, sono utilizzate esclusivamente a tale fine;

c) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera *a)* e all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, lo spostamento di pulcini di un giorno all'esterno delle zone soggette a restrizione, a condizione che il servizio veterinario competente per l'azienda di origine degli animali abbia effettuato 20 controlli sierologici e 20 tamponi tracheali, con esito favorevole, su altrettanti riproduttori, campionati in maniera statisticamente significativa. A tal fine, le aziende di destinazione:

1) devono essere poste sotto controllo ufficiale;

2) non devono contenere animali delle specie sensibili;

3) devono aver rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche;

d) in deroga all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, lo spostamento di pollastre all'esterno della zona di sorveglianza, a condizione che il servizio veterinario competente per territorio effettui:

nei 5 giorni precedenti il carico un prelievo di sangue da almeno 10 animali;

nelle 48 h precedenti il carico un'ispezione veterinaria e, laddove possibile in relazione della taglia degli animali, 10 tamponi tracheali.

I campioni devono essere esaminati presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. All'arrivo nella azienda di destinazione il servizio veterinario effettua un controllo clinico sugli animali e, trascorsi 7 giorni dalla data di accasamento, la partita deve essere sottoposta ai medesimi controlli sopra citati da parte del servizio veterinario competente per territorio.

2. Per i fini di cui al comma 1, lettera *b)*, se nelle zone interessate non vi è un macello o questo non ha sufficiente capacità di macellazione, l'autorità regionale provvede a individuarne uno situato all'interno del territorio di propria competenza. L'invio del pollame da macello al di fuori del territorio regionale, è permesso solo con il preventivo e formale accordo tra la regione di spedizione e quella di destinazione, previo formale parere favorevole del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria.

3. In tutti i casi di movimentazione, il trasporto del pollame e dei relativi prodotti deve avvenire preferibilmente su grossi assi stradali o per ferrovia; gli automezzi da utilizzare nelle aziende di volatili presenti nella zona di restrizione devono essere accuratamente lavati e disinfettati ad ogni scarico degli animali, secondo modalità stabilite dai servizi veterinari.

4. I proprietari o i detentori degli animali hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato delle movimentazioni da e per l'azienda.».

B. «Art. 8. *(Deroghe per le uova da cova).*

1. Il sindaco, su parere favorevole dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, può autorizzare, in deroga all'art. 3, comma 2, lettera *d)*, la movimentazione di uova da cova all'interno della zona di protezione nonché all'esterno di essa, a condizione che:

a) le uova siano inviate direttamente verso un incubatoio situato nel territorio regionale e individuato dall'autorità regionale competente;

b) le uova e gli imballaggi che le contengono siano disinfettati sotto il controllo dei servizi veterinari;

c) almeno 20 riproduttori, campionati in maniera statisticamente significativa, siano stati sottoposti a controllo sierologico e tamponi tracheali, con esito negativo, da parte dei servizi veterinari.

2. I servizi veterinari devono verificare che l'incubatoio di destinazione garantisca la rintracciabilità delle partite di uova introdotte ai sensi del comma 1.

3. I pulcini nati dalle uova di cui al presente articolo, possono essere destinati esclusivamente a allevamenti in cui sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modifiche.

4. L'invio delle uova ad incubatoi situati al di fuori del territorio regionale, è consentito previo formale accordo tra la regione di spedizione e quella di destinazione, su formale parere favorevole del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria.

5. I titolari degli incubatoi hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato delle movimentazione da e per l'azienda.».

C. «Art. 9. *(Deroghe per carne, carne macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame).*

1. Il sindaco, su parere favorevole dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, può autorizzare, in deroga all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, l'invio dalla zona di protezione di:

a) carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, solo se prodotta in conformità dell'allegato II e delle sezioni II e III dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità delle sezioni I, II, III e dei capitoli V e VII della sezione IV dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

b) carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera *a)* prodotti in conformità delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004;

c) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dalla zona, se tale carne è contrassegnata dalla bollatura sanitaria di cui all'allegato II al decreto legislativo 25 maggio 2005, n. 117, e destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all'allegato III del predetto decreto legislativo n. 117 del 2005;

d) prodotti a base di carne ottenuti da carne di selvaggina da penna selvatica sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all'allegato III del decreto legislativo n. 117 del 2005;

e) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall'esterno della zona di protezione ma prodotta in stabilimenti all'interno della zona stessa in conformità della sezione IV dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità del capo VIII della sezione IV dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

f) carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera *e)* prodotti in stabilimenti situati nella zona di protezione in conformità delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004».

D. «Art. 10. *(Trasporto e utilizzo di taluni sottoprodotti di origine animale).*

1. Il trasporto dello strame o del concime di cui all'art. 3, comma 2, lettera *f)*, ai soli fini della lavora-

zione ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002, può essere effettuato esclusivamente nell'ambito del territorio regionale».

La presente ordinanza è diramata in via d'urgenza alle autorità sanitarie di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 108

06A02320

ORDINANZA 20 febbraio 2006.

Modifica dell'allegato I dell'ordinanza ministeriale dell'11 febbraio 2006, recante misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici. (Aggiornamento n. 3).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista l'ordinanza del Ministro della salute dell'11 febbraio 2006 relativamente alle misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici;

Considerato l'art. 1, comma 2 della sopracitata ordinanza relativo alla modifica dell'allegato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica o di eventuali decisioni comunitarie;

Considerato che le prove eseguite dal Centro di referenza di Padova su campioni appartenenti alle sottoindicate specie:

un cigno, località Toruccio, comune di Giovinazzo (Bari);

quattro cigni, località Pietrarossa, comune di Mineo (Catania);

un gallo sultano e una poiana, via Messina, comune di Catania;

un germano reale, località Cerreto, comune di Panicale (Perugia);

hanno dato esito positivo al virus dell'influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità;

Ritenuto necessario pertanto istituire attorno al luogo in cui è stata confermata la presenza del virus H5N1 ad alta patogenicità le zone di protezione e sorveglianza (ex art. 2 O.M. 11 febbraio 2006), e quindi modificare l'allegato I della citata ordinanza;

Considerato inoltre che i campioni appartenenti al cigno selvatico ritrovato morto in località Pellaro, comune di Reggio Calabria, hanno dato esito negativo per la ricerca del virus H5N1 e che per tali motivi il comune di Reggio Calabria deve essere stralciato dall'allegato 1 dell'ordinanza 11 febbraio 2006;

Ordina:

Art. 1.

1. L'allegato I dell'ordinanza ministeriale dell'11 febbraio 2006 recante misure urgenti di proiezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici, è sostituito dall'allegato I alla presente ordinanza.

La presente ordinanza è diramata in via d'urgenza alle autorità sanitarie di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2006

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 124

ALLEGATO *I*

Le zone soggette a restrizione: aree in cui vengono istituite zone di protezione e sorveglianza:

Sezione A:

regioni: Calabria, Puglia, Sicilia, Umbria.

Sezione B:

provincia di Vibo Valentia: comune di Pizzo Calabro;

provincia di Taranto: comune di Manduria;

provincia di Catania: comuni di Giarre, Mascali, Mineo e Catania;

provinca di Siracusa: comune di Marina di Melilli;

provincia di Lecce: comune di Torre San Giovanni, Ugento e Vernole;

provincia di Foggia: comune di Rodi Garganico;

provincia di Bari: comune di Giovinazzo;

provincia di Perugia: comune di Panicale.

06A02319

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Sezione staccata di Salò.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1476 del 1º febbraio 2006 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Salò, nel giorno 24 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Salò, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 220 in data 13 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Servizi di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Salò, nel giorno 24 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02371

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Sezione staccata di Breno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1476 del 1º febbraio 2006 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di

irregolare funzionamento della Sezione staccata di Breno, nel giorno 24 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Breno, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 219 in data 13 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Servizi di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Breno, nel giorno 24 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02370

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1476 del 1° febbraio 2006 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 24 gennaio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale di entrambe le sedi del capoluogo ad assemblee sindacali distinte indette dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 225 in data 13 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 24 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02369

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1596 del 1º febbraio 2006 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 25 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 223 in data 13 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, nel giorno 25 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 20 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02366

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, il giorno 25 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1477 del 1º febbraio 2006 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 25 gennaio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale di entrambe le sedi del capoluogo ad assemblee sindacali indette dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutesi dalle ore 10,30 alle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 226 in data 13 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 25 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02367

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 444 del 31 gennaio 2006 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 25 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 175 del 7 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 25 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02368

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, il giorno 26 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota protocollo n. 444 del 31 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 26 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle R.S.U. dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - C.C.N.L. Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota protocollo n. 174 del 7 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 26 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02333

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota protocollo n. 486 del 26 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 26 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle R.S.U. dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - C.C.N.L. Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota protocollo n. 161 in data 6 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 26 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02334

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - Sezione staccata di Voghera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota protocollo n. 1596 del 1° febbraio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Voghera, nel giorno 26 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - Sezione staccata di Voghera, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle R.S.U. dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - C.C.N.L. Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota protocollo n. 213 in data 13 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - Sezione staccata di Voghera, nel giorno 26 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02335

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - Sezione staccata di Vigevano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota protocollo n. 1596 del 1° febbraio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Vigevano, nel giorno 26 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - Sezione staccata di Vigevano, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle R.S.U. dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - C.C.N.L. Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota protocollo n. 214 in data 13 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - Sezione staccata di Vigevano, nel giorno 26 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02336

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, il giorno 26 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota protocollo n. 1596 del 1° febbraio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Voghera, nel giorno 26 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle R.S.U. dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - C.C.N.L. Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota protocollo n. 228 in data 13 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, nel giorno 26 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02337

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, il giorno 26 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota prot. n. 1479 del 1° febbraio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 26 gennaio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale di entrambe le sedi del capoluogo ad assemblee sindacali distinte indette dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutesi dalle ore 10.30 alle ore 11.00, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. n. 227 in data 13 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 26 gennaio 2006 dalle ore 10.30 alle ore 11.00.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02329

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Sezione staccata di Breno, il giorno 26 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 settembre 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota prot. n. 1479 del 1° febbraio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Breno, nel giorno 26 gennaio 2006, dalle ore 10.30 alle ore 11.00;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Breno, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10.30 alle ore 11.00, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. n. 215 in data 13 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Servizi di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Breno, nel giorno 26 gennaio 2006 dalle ore 10.30 alle ore 11.00.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02330

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Sezione staccata di Salò, il giorno 26 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28;

Visto il decreto legislatvo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota prot. n. 1479 del 1° febbraio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Salò, nel giorno 26 gennaio 2006, dalle ore 10.30 alle ore 11.00;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Salò, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assmblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10.30 alle ore 11.00, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. n. 216 in data 13 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Servizi di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Salò, nel giorno 26 gennaio 2006 dalle ore 10.30 alle ore 11.00.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02331

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco, il giorno 26 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota prot. n. 399 del 20 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lecco, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 26 gennaio 2006, dalle ore 10.30 alle ore 11.30 relativamente ai servizi DOCFA, PREGEO, Servizi di consultazione di catasto e pubblicità immobiliare;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10.30 alle ore 11.30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del Contribuente con nota prot. n. 3415 in data 21 febbraio 2006;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco, nel giorno 26 gennaio 2006 dalle ore 10.30 alle ore 11.30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02332

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 2 marzo 2006.

Classificazione ai fini della fornitura, modifica delle indicazioni terapeutiche e adeguamento degli stampati dei prodotti medicinali contenenti macrogol come principio attivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determinazione del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinameito del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 concernente interventi correttivi di finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 recante norme sulla classificazione nella fornitura dei medicinali;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante norme sulla disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 259 del 4 novembre 2004, recante le note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF) e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87 convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 149;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 relativo alla rezione in doppia lingua delle etichette e dei foglietti illustrativi dei farmaci;

Visto il parere relativo ai prodotti medicinali contenenti macrogol come principio attivo espresso dalla commissione consultiva tecnico scientifica nelle riunioni del 14 - 15 dicembre 2004, del 15 - 16 febbraio 2005, 15 - 16 marzo 2005, 12 - 13 aprile 2005 e del 17 - 18 maggio 2005;

Visti, in particolare, i criteri stabiliti dalla commissione consultiva tecnico scientifica per la classificazione ai fini della fornitura dei suddetti prodotti medicinali nonché le indicazioni terapeutiche determinate sia per le confezioni classificabili come medicinali senza obbligo di prescrizione medica che per quelle da classificare come medicinali soggetti a prescrizione medica;

Considerato che secondo tali criteri sono classificabili come medicinali non soggetti a prescrizione medica ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 solo le confezioni con indicazioni terapeutiche limitate al «Trattamento di breve durata della stitichezza occasionale» e con caratteristiche che risultino congrue a queste indicazioni e che cioè contengano una quantità totale di principi attivi $\leq$10 g per ciascuna unità posologica e un numero di unità posologiche $\leq$20 oppure una quantità totale di principi attivi $\leq$20 g per ciascuna unità posologica e un numero di unità posologiche $\leq$10 o, se non confezionate in singole unità posologiche, una quantità totale di principi attivi $\leq$200 g ed a condizione che non siano destinate ad uso esclusivamente pediatrico;

Considerato altresì che secondo gli stessi criteri le confezioni diverse da quelle sopra descritte sono da classificare ai fini della fornitura come medicinali soggetti a prescrizione medica ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 e che le relative indicazioni terapeutiche sono da riformulare come segue: «Trattamento della stitichezza» e/o «Condizioni cliniche che richiedono uno svuotamento completo dell'intestino crasso (e.g. preparazione pre-operatoria, indagini diagnostiche, etc.)»;

Ritenuto altresì necessario l'adeguamento degli stampati delle diverse confezioni in ragione della loro classificazione ai fini della fornitura e della ridefinizione delle indicazioni teràpeutiche stabilita dalla Commissione consultiva tecnico scientifica;

Visto l'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Applicazione

1) La presente determinazione si applica ai prodotti medicinali contenenti macrogol come principio attivo.

2) Le disposizioni relative alla modifica delle indicazioni terapeutiche e all'adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura (di seguito «stampati») si applicano esclusivamente ai prodotti medicinali che sono autorizzati unicamente nel territorio nazionale.

3) Le disposizioni relative alla classificazione ai fini della fornitura si applicano senza le limitazioni di cui al precedente comma ed entrano in vigore con le modalità specificate al successivo art. 4.

4) Le confezioni sospese sono adeguate alla presente determinazione al momento dell'entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

Art. 2.

Criteri per la classificazione come medicinali non soggetti a prescrizione medica

Sono classificabili come medicinali non soggetti a prescrizione medica ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 le confezioni:

a) che contengono una quantità totale di principi attivi $\leq$10 g per ciascuna unità posologica e un numero di unità posologiche $\leq$20 oppure una quantità totale di principi attivi $\leq$20 g per ciascuna unità posologica e un numero di unità posologiche $\leq$10 o, se non confezionate in singole unità posologiche, una quantità totale di principi attivi $\leq$200 g;

b) con indicazioni terapeutiche limitate al «Trattamento di breve durata della stitichezza occasionale»;

c) che non sono destinate ad uso esclusivamente pediatrico.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura delle confezioni già autorizzate all'immissione in commercio

1) Le confezioni corrispondenti al criterio indicato alla lettera *a)* del precedente art. 2:

a) se già classificate ai sensi dell'art. 3 del sopra citato decreto legislativo conservano la propria classificazione a condizione di adeguare gli stampati, ove necessario, ai criteri di cui alle successive lettere *b)* e *c)* del medesimo comma;

b) se non già classificate ai sensi del medesimo art. 3 sono riclassificate come medicinali non soggetti a prescrizione medica solo se conformi anche ai criteri di cui alle successive lettere *b)* e *c)* del medesimo comma;

2) La mancata presentazione della domanda di cui al comma 2) del successivo art. 5 determina la classificazione della confezione come medicinale soggetto a prescrizione medica.

3) Le confezioni che non corrispondono ai criteri indicati al precedente art. 2 ed alle condizioni previste dal presente articolo sono classificate come medicinali soggetti a prescrizione medica ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo.

Art. 4.

Efficacia della classificazione ai fini della fornitura

Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2) del successivo art. 5 ed al comma 3) del successivo art. 6 l'AIFA pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle confezioni completo della relativa classificazione ai fini della fornitura che è efficace a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Art. 5.

Adeguamento degli stampati delle confezioni classificate come medicinali non soggetti a prescrizione medica

1) Le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio (di seguito «titolari A.I.C.») adeguano il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il foglio illustrativo delle confezioni classificate come medicinali non soggetti a prescrizione medica a quelli riportati nell'allegato 1.

2) I titolari A.I.C. presentano la relativa domanda di variazione degli stampati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione.

3) La domanda è approvata se al termine dei sessanta giorni successivi alla data di deposito l'AIFA non ha espresso obiezioni al riguardo.

4) I titolari A.I.C. adottano gli stampati approvati ai sensi del precedente comma 3) immediatamente per quanto riguarda il riassunto delle caratteristiche del prodotto e, per il foglio illustrativo e le etichette, a partire dai lotti prodotti entro il termine massimo di sessanta giorni dalla suddetta approvazione; è consentito lo smaltimento delle scorte dei lotti prodotti anteriormente a tale termine.

Art. 6.

Adeguamento degli stampati delle confezioni classificate come medicinali soggetti a prescrizione medica

1) Le confezioni classificate come medicinali soggetti a prescrizione medica conservano le indicazioni terapeutiche attualmente autorizzate (solo lassativo, solo lavaggio intestinale o entrambe) ma riformulate come appresso specificato:

a) «Trattamento della stitichezza»;

b) «Condizioni cliniche che richiedono uno svuotamento completo dell'intestino crasso (e.g. preparazione pre-operatoria, indagini diagnostiche, etc.).».

2) i titolari A.I.C. adeguano, ove necessario, il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il foglio illustrativo modificando la sezione relativa alle indicazioni terapeutiche conformemente al precedente comma 1).

3) I titolari A.I.C. presentano la relativa domanda di variazione degli stampati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione.

4) La domanda e approvata se al termine dei sessanta giorni successivi alla data di deposito l'AIFA non ha espresso obiezioni al riguardo.

5) I titolari A.I.C. adottano gli stampati approvati ai sensi del precedente comma 4) immediatamente per quanto riguarda il riassunto delle caratteristiche del prodotto e, per il foglio illustrativo e le etichette, a partire dai lotti prodotti entro il termine massimo di sessanta giorni dalla suddetta approvazione, e consentito lo smaltimento delle scorte dei lotti prodotti anteriormente a tale termine.

Art. 7.

Autorizzazioni successive

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e le autorizzazioni delle variazioni sono rilasciate, successivamente all'entrata in vigore della presente determinazione, in conformita ad essa.

Art. 8.

Rispetto delle norme sul bilinguismo

I titolari A.I.C. sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283.

Art. 9.

Disposizioni finali

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 2 marzo 2006

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Standard per la redazione degli stampati delle confezioni di prodotti medicinali contenenti macrogol come principio attivo classificabili come medicinali non soggetti a prescrizione medica ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Denominazione del medicinale
<<"denominazione" + dosaggio (quantità e unità di misura) + forma farmaceutica (conforme ai termini standard della Farmacopea Europea)>>

2. Composizione qualitativa e quantitativa

3. Forma farmaceutica
<<conforme ai termini standard della Farmacopea Europea>>

4. Informazioni cliniche
4.1. Indicazioni terapeutiche
Trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

4.2. Posologia e modo di somministrazione
Adulti e bambini di età superiore ad 8 anni e di peso superiore ai 20 kg

<<per le confezioni con contenuto in macrogol ≤ 10 g per bustina>>
1-2 bustine al giorno.
Non superare il dosaggio massimo giornaliero di 20 g di macrogol.
La dose corretta è quella minima sufficiente a produrre una facile evacuazione di feci molli.
È consigliabile usare inizialmente le dosi minime previste.
Quando necessario, la dose può essere poi aumentata, ma senza mai superare quella massima indicata.

<<per le confezioni con contenuto in macrogol > 10 g per bustina>>
1 bustina al giorno.
Non superare la dose indicata.

I dati disponibili non consentono di approvare l'uso del medicinale nei bambini di età inferiore ad 8 anni o di peso minore di 20 kg.

Assumere al mattino, lontano dai pasti.
A volte possono essere necessari due giorni (o più) prima di ottenere l'effetto desiderato.
Proseguire in tal caso il trattamento tenendo presente, comunque, che i lassativi devono essere usati il meno frequentemente possibile e per non più di sette giorni.
L'uso per periodi di tempo maggiori richiede la prescrizione del medico dopo adeguata valutazione del singolo caso.

Disciogliere la polvere in circa 250 ml (più o meno il contenuto di due bicchieri o di una tazza) di acqua.
Non aggiungere altri ingredienti.
È preferibile bere l'intera quantità abbastanza rapidamente (nel giro di pochi minuti) evitando di sorseggiarla per lungo tempo.
Una dieta ricca di liquidi favorisce l'effetto del medicinale.

4.3. Controindicazioni
- Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
- I lassativi non devono essere utilizzati dai soggetti con dolore addominale acuto o di origine sconosciuta, nausea o vomito, marcata accentuazione o riduzione della peristalsi <<nel foglio illustrativo aggiungere: (motilità intestinale)>>, sanguinamento rettale.

La presenza di uno o più di questi sintomi o segni richiede un adeguato approfondimento diagnostico da parte del medico al fine di escludere una delle condizioni patologiche che controindicano l'uso dei lassativi (ad esempio: ostruzione, stenosi o perforazione intestinale, ileo paralitico, gravi malattie infiammatorie dell'intestino).

- Grave stato di disidratazione.

4.4. Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso

Avvertenze

L'abuso di lassativi (uso frequente o prolungato o con dosi eccessive) può causare diarrea persistente con conseguente perdita di acqua, sali minerali (specialmente potassio) e altri fattori nutritivi essenziali.
Nei casi più gravi è possibile l'insorgenza di disidratazione o ipopotassiemia <<nel foglio illustrativo aggiungere: (diminuzione del potassio nel sangue)>> la quale può determinare disfunzioni cardiache o neuromuscolari, specialmente in caso di contemporaneo trattamento con glicosidi cardiaci, diuretici o corticosteroidi.
L'abuso di lassativi, specialmente quelli di contatto (lassativi stimolanti), può causare dipendenza (e, quindi, possibile necessità di aumentare progressivamente il dosaggio), stitichezza cronica e perdita delle normali funzioni intestinali (atonia intestinale).

Precauzioni per l'uso

Nei bambini il medicinale può essere usato solo dopo aver consultato il medico.
Il trattamento della stitichezza cronica o ricorrente richiede sempre l'intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione dei farmaci e la sorveglianza nel corso della terapia.
Consultare il medico quando la necessità del lassativo deriva da un improvviso cambiamento delle precedenti abitudini intestinali (frequenza e caratteristiche delle evacuazioni) che duri da più di due settimane o quando l'uso del lassativo non riesce a produrre effetti.
È inoltre opportuno che i soggetti anziani o in non buone condizioni di salute consultino il medico prima di usare il medicinale.

4.5. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione

I lassativi possono ridurre il tempo di permanenza nell'intestino, e quindi l'assorbimento, di altri farmaci somministrati contemporaneamente per via orale.
Evitare quindi di ingerire contemporaneamente lassativi ed altri farmaci: dopo aver preso un medicinale lasciare trascorrere un intervallo di almeno 2 ore prima di prendere il lassativo.
L'uso di liquirizia aumenta il rischio di ipopotassiemia.

4.6. Gravidanza e allattamento

Non esistono studi adeguati e ben controllati sull'uso del medicinale in gravidanza o nell'allattamento. Pertanto il medicinale deve essere usato solo in caso di necessità, sotto il diretto controllo del medico, dopo aver valutato il beneficio atteso per la madre in rapporto al possibile rischio per il feto o per il lattante.

4.7. Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari

<<Ad eccezione dei casi in cui è disponibile per il singolo prodotto una idonea specifica documentazione, riportare la dicitura: Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.>>

4.8. Effetti indesiderati

Alterazioni dell'apparato gastrointestinale
Comuni: distensione addominale, nausea.
Non comuni: dolori addominali, irritazione rettale, vomito.
Rare: diarrea grave.
Disordini generali
Molto rare: reazioni da ipersensibilità.
Possono manifestarsi con: prurito, eruzioni cutanee, orticaria o edema (gonfiore, localizzato specialmente al viso o alle mani; gonfiore o pizzicore alle labbra o alla gola), difficoltà respiratoria.
In questi casi interrompere l'assunzione del medicinale e consultare immediatamente un medico.

4.9. Sovradosaggio

Dosi eccessive possono causare dolori addominali e diarrea; le conseguenti perdite di liquidi ed elettroliti devono essere rimpiazzate.

Vedere inoltre quanto riportato nel paragrafo 'Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso' circa l'abuso di lassativi.

5. Proprietà farmacologiche

5.1. Proprietà farmacodinamiche

5.2. Proprietà farmacocinetiche

5.3. Dati preclinici di sicurezza

6. Informazioni farmaceutiche

6.1. Elenco degli eccipienti

6.2. Incompatibilità

6.3. Periodo di validità

6.4. Speciali precauzioni per la conservazione

6.5. Natura e contenuto del contenitore

6.6. Istruzioni per l'impiego e la manipolazione

7. Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

8. Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio

9. Data di prima autorizzazione/rinnovo dell'autorizzazione

10. Data di (parziale) revisione del testo

PRIMA DELL'USO
LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- **per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista**
- **consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento**

COMPOSIZIONE

COME SI PRESENTA

X si presenta in forma di ....
Il contenuto della confezione è di ....

CHE COSA È

X è un lassativo ad azione osmotica (facilita l'evacuazione richiamando acqua all'interno del lume intestinale).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE

PERCHÉ SI USA

X si usa per il trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

- Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
- I lassativi non devono essere utilizzati dai soggetti con dolore addominale acuto o di origine sconosciuta, nausea o vomito, marcata accentuazione o riduzione della peristalsi (motilità intestinale), sanguinamento rettale.
  La presenza di uno o più di questi sintomi o segni richiede un adeguato approfondimento diagnostico da parte del medico al fine di escludere una delle condizioni patologiche che controindicano l'uso dei lassativi (ad esempio: ostruzione, stenosi o perforazione intestinale, ileo paralitico, gravi malattie infiammatorie dell'intestino).
- Grave stato di disidratazione.

Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico

- Nei bambini.
- In gravidanza e nell'allattamento (vedere Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento)

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

In gravidanza e nell'allattamento il medicinale deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.
Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

PRECAUZIONI PER L'USO

Nei bambini il medicinale può essere usato solo dopo aver consultato il medico.
Il trattamento della stitichezza cronica o ricorrente richiede sempre l'intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione dei farmaci e la sorveglianza nel corso della terapia.

Consultare il medico quando la necessità del lassativo deriva da un improvviso cambiamento delle precedenti abitudini intestinali (frequenza e caratteristiche delle evacuazioni) che duri da più di due settimane o quando l'uso del lassativo non riesce a procurre effetti.
È inoltre opportuno che i soggetti anziani o in non buone condizioni di salute consultino il medico prima di usare il medicinale.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

L'uso di liquirizia aumenta il rischio di ipopotassiemia.
Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

É IMPORTANTE SAPERE CHE

L'abuso di lassativi (uso frequente o prolungato o con dosi eccessive) può causare diarrea persistente con conseguente perdita di acqua, sali minerali (specialmente potassio) e altri fattori nutritivi essenziali.
Nei casi più gravi è possibile l'insorgenza di disidratazione o ipopotassiemia (diminuzione del potassio nel sangue) la quale può determinare disfunzioni cardiache o neuromuscolari, specialmente in caso di contemporaneo trattamento con glicosidi cardiaci, diuretici o corticosteroidi.
L'abuso di lassativi, specialmente quelli di contatto (lassativi stimolanti), può causare dipendenza (e, quindi, possibile necessità di aumentare progressivamente il dosaggio), stitichezza cronica e perdita delle normali funzioni intestinali (atonia intestinale).

Note di educazione sanitaria

Prima di tutto deve essere tenuto presente che, nella maggior parte dei casi, una dieta bilanciata e ricca di acqua e fibre (crusca, verdure e frutta) può risolvere durevolmente il problema della stitichezza.
Molte persone pensano di soffrire di stitichezza se non riescono ad evacuare ogni giorno.
Questa è una convinzione errata poiché questa situazione è del tutto normale per un gran numero di individui.
Si consideri, invece, che la stitichezza occorre quando le evacuazioni sono ridotte rispetto alle proprie personali abitudini e sono associate all'emissione di feci dure.
Se gli episodi di stitichezza si presentano ripetutamente deve essere consultato il medico.

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Quanto

Adulti e bambini di età superiore ad 8 anni e di peso superiore ai 20 kg

<<per le confezioni con contenuto in macrogol ≤ 10 g per bustina>>
1-2 bustine al giorno.
Non superare il dosaggio massimo giornaliero di 20 g di macrogol.
La dose corretta è quella minima sufficiente a produrre una facile evacuazione di feci molli.
È consigliabile usare inizialmente le dosi minime previste.
Quando necessario, la dose può essere poi aumentata, ma senza mai superare quella massima indicata.

<<per le confezioni con contenuto in macrogol > 10 g per bustina>>
1 bustina al giorno.
Non superare la dose indicata.

I dati disponibili non consentono di approvare l'uso del medicinale nei bambini di età inferiore ad 8 anni o di peso minore di 20 kg.

Attenzione: non superare le dosi indicate.

Quando e per quanto tempo

Assumere al mattino, lontano dai pasti.
A volte possono essere necessari due giorni (o più) prima di ottenere l'effetto desiderato.
Proseguire in tal caso il trattamento tenendo presente, comunque, che i lassativi devono essere usati il meno frequentemente possibile e per non più di sette giorni.

L'uso per periodi di tempo maggiori richiede la prescrizione del medico dopo adeguata valutazione del singolo caso.

Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Come

Disciogliere la polvere in circa 250 ml (più o meno il contenuto di due bicchieri o di una tazza) di acqua.
Non aggiungere altri ingredienti.
È preferibile bere l'intera quantità abbastanza rapidamente (nel giro di pochi minuti) evitando di sorseggiarla per lungo tempo.
Una dieta ricca di liquidi favorisce l'effetto del medicinale.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

Dosi eccessive possono causare dolori addominali e diarrea; le conseguenti perdite di liquidi ed elettroliti devono essere rimpiazzate. Vedere inoltre quanto riportato nel paragrafo 'É importante sapere che' circa l'abuso di lassativi

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di X avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

EFFETTI INDESIDERATI

Alterazioni dell'apparato gastrointestinale
Comuni: distensione addominale, nausea.
Non comuni: dolori addominali, irritazione rettale, vomito.
Rare: diarrea grave.
Disordini generali
Molto rare: reazioni da ipersensibilità.
Possono manifestarsi con: prurito, eruzioni cutanee, orticaria o edema (gonfiore, localizzato specialmente al viso o alle mani; gonfiore o pizzicore alle labbra o alla gola), difficoltà respiratoria.
In questi casi interrompere l'assunzione del medicinale e consultare immediatamente un medico.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.
È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.
Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

SCADENZA E CONSERVAZIONE

All'occorrenza: precisare il periodo di validità successivo all'apertura della confezione.
All'occorrenza: istruzioni pratiche per la conservazione del prodotto (vedere Etichettatura dell'imballaggio esterno).
All'occorrenza: un'avvertenza relativa a particolari segni visibili di deterioramento.
Riportare le diciture standard:
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.
E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

06A02323

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

1° programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) Collegamento Orte-Falconara con la linea Adriatica - Nodo di Falconara. (Deliberazione n. 96/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — del decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include nell'allegato 1 — nel «Corridoio plurimodale adriatico», tra i sistemi ferroviari — l'«asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce», per il quale indica un costo di 742,149 Meuro, mentre nell'allegato 2, nella parte relativa alla regione Marche, riporta — tra i corridoi ferroviari — la «Tratta marchigiana Bologna-Lecce (compreso il by-pass ferroviario area API);

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP (codice unico di progetto), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in ordine al 1° Programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo considerato, tra le quali è inclusa la «trasversale ferroviaria Orte-Falconara»;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto dell'8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 22 luglio 2005, n. 348, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria relativa alla «Collegamento ferroviario Orte-Falconara - nodo di Falconara», relazione la cui edizione aggiornata è stata consegnata in seduta;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'intervento è compreso tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale» incluse nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Marche, sottoscritta il 24 ottobre 2002;

Considerato che l'intervento «Nodo ferroviario di Falconara e collegamento con la linea adriatica» è riportato, con un costo di 210 Meuro, nella ricognizione degli interventi in fase istruttoria di cui al «Documento di programmazione economica e finanziaria - Programmare il territorio, le infrastrutture, le risorse», allegato al DPEF 2006-2009, sul quale questo Comitato con delibera 15 luglio 2005, n. 79, ha espresso parere favorevole, riservandosi però di esprimere le proprie definitive determinazioni sull'elenco degli interventi integrativi in esso previsti alla luce — tra l'altro — dell'intesa che sarebbe stata raggiunta in sede di Conferenza unificata e che non è ancora intervenuta;

Considerato che l'intervento oggetto della presente delibera si inserisce nel contesto infrastrutturale delle linee ferroviarie Bologna-Bari e Orte-Falconara;

Considerato che, con riferimento a quest'ultima, l'asset di riferimento del progetto in esame è rappresentato, in particolare, dal progetto «raddoppio Spoleto-Terni e nodo Falconara», incluso tra i progetti di investimento relativi alla rete fondamentale del Contratto di programma 2001-2005, intercorrente tra l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A.;

Considerato che il progetto «raddoppio Spoleto-Terni e nodo Falconara» è altresì incluso nel Piano delle priorità degli interventi ferroviari (PPI) - edizione aprile 2004, che questo Comitato, con delibera 20 dicembre 2004, n. 91, ha approvato per l'anno 2005 e, in via programmatica, per gli anni successivi, e considerato in particolare che il progetto stesso è ricompreso tra gli interventi per i quali sono state richieste maggiori risorse in sede di quantificazione del fabbisogno 2005, giusta indicazioni che trovano esplicitazione nel 4° addendum al citato Contratto di programma, esaminato in data odierna dal Comitato;

Considerato, in particolare, che per il medesimo progetto le tabelle del PPI - edizione aprile 2004 riportano un costo a vita intera di 799,9 Meuro per il quale risultano disponibili 69,7 a carico della legge finanziaria 2001, mentre 526,2 Meuro sono inclusi nel fabbisogno 2005 di cui all'alinea precedente, e che pertanto il fabbisogno residuo da finanziare per il progetto complessivo in questione è pari a 204 Meuro;

Considerato che questo Comitato, con delibera 27 maggio 2005, n. 68, ha approvato, con prescrizioni, ai soli fini tecnico-amministrativi, il progetto preliminare della «Direttrice Orte-Falconara - raddoppio della tratta ferroviaria Spoleto-Terni», incluso nella citata infrastruttura strategica «trasversale ferroviaria Orte-Falconara»;

Considerato che gli altri progetti di investimento che concorrono alla realizzazione del potenziamento e del raddoppio completo della trasversale ferroviaria Orte-Falconara sono il «potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara», del pari inserito nel suddetto Contratto di programma, nonché il «raddoppio Foligno-Fabriano» e il «raddoppio PM 228-Castelplanio», entrambi ricompresi, tra i progetti ex lege n. 443/2001, nella citata edizione del PPI;

Considerato che il CUP assegnato al progetto è il seguente: J31J05000030011;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento sottoposto a questo Comitato si colloca nella più ampia previsione di raddoppio, già in parte attuato, della linea Orte-Falconara, sulla quale, come esposto in premessa, sono previsti altri interventi per un costo complessivo stimato in oltre 3.500 Meuro e che, nella configurazione finale, diventerà l'asse portante del collegamento plurimodale che collega il nord-est con Gioa Tauro;

che l'opera all'esame riguarda la realizzazione del collegamento diretto tra la linea adriatica e la linea Orte-Falconara in prossimità del nodo di Falconara attraverso una serie di interventi che ne hanno rideterminato l'assetto complessivo;

che l'interconnessione tra le suddette linee consente di semplificare il collegamento diretto tra le linee costiere adriatica e tirrenica attraverso il superamento del nodo di Falconara e rende attivabile concretamente una seconda direttrice di collegamento Roma-regioni del nord, alternativa alla dorsale Milano-Roma con un vantaggio, in termini di percorrenza globale, dell'ordine di 30 minuti;

che, inoltre, l'intervento consente:

di eliminare il tratto di linea ferroviaria adriatica ad elevato rischio che attraversa la raffineria API tra le stazioni di Montemarciano e Falconara;

di rendere disponibili, con evidenti benefici ambientali e urbanistici, i siti degli scali merci dismessi a seguito della delocalizzazione delle operazioni di smistamento nel nuovo scalo-interporto di Jesi;

che in particolare il progetto, nella soluzione prescelta tra le due alternative esaminate, è costituito dai seguenti interventi:

costruzione di una variante a doppio binario alla linea adriatica tra le stazioni di Falconara marittima e Montemarciano della lunghezza di circa 4,4 km;

costruzione di una bretella a semplice binario — ma con possibilità di raddoppio quando il raddoppio

dell'intera linea Orte-Falconara sarà completo — di collegamento tra la linea adriatica e la linea Orte-Falconara, della lunghezza di circa 1,7 km;

costruzione di una nuova stazione merci di smistamento nelle adiacenze dell'interporto di Jesi e contestuale dismissione dell'attuale scalo merci di Falconara marittima;

riallocazione dell'attuale SSE di Falconara marittima;

trasformazione in fermata dell'attuale stazione di Chiaravalle sulla linea Orte-Falconara e contestuale dismissione dello scalo merci esistente;

spostamento più a nord della stazione di Montemarciano;

che il tracciato della variante si sviluppa in buona parte in viadotto, per superare le numerose interferenze con la rete stradale e idrografica di superficie, e che, in particolare, è previsto un viadotto di 1.310 m a 50 campate, che comprende anche lo scavalcamento del fiume Esino;

che le altre opere d'arte principali sono costituite da un viadotto stradale della lunghezza di 216 m per il superamento della interferenza con la s.s. Adriatica al km 0+743, e da due ponti e due sottovia veicolari;

che, tra gli altri, ed alla luce degli eventi sismici del 1997, è stato condotto uno studio particolareggiato sulle caratteristiche litologico-tecniche e sismiche dei terreni interessati, al fine di disporre di una prima valutazione delle problematiche relative a tali aspetti e che dovranno essere considerate per la progettazione esecutiva;

che al procedimento finalizzato alla realizzazione dell'opera è stata data pubblicità attraverso l'avviso di deposito in libera visione al pubblico degli elaborati progettuali su due quotidiani; e che sono pervenute in merito osservazioni di cittadini, comitati di cittadini e del comune di Falconara;

che il progetto preliminare dell'opera è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore, R.F.I. S.p.A., alla regione Marche, alle Amministrazioni competenti ed agli enti gestori delle interferenze;

che la regione Marche, con delibera di Giunta 1° dicembre 2003, n. 1673, come integrata dalla delibera 17 febbraio 2004, n. 147, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, in merito al perfezionamento dell'intesa Stato-Regione, alla localizzazione urbanistica dell'opera ed alla procedura VIA, sentiti i comuni di Jesi, Falconara, Chiaravalle, Monte S. Vito, Montemarciano, Monsano, che, con eccezione di quest'ultimo, hanno espresso parere favorevole con osservazioni e condizioni, e tenuto conto dei pareri espressi dal «Dipartimento territorio e ambiente» e dal «Servizio LL.PP. e urbanistica» della medesima Regione;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione speciale VIA in data 22 giugno 2004 ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sul progetto preliminare dell'opera;

che parere favorevole, con prescrizioni, alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ha espresso altresì il Ministero per i beni e le attività culturali con nota dei 30 dicembre 2004, n. 0708407/2113/2004, sulla base del parere della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, recependo le indicazioni delle competenti Soprintendenze e il parere istruttorio della Direzione generale per i beni archeologici e formulando ulteriori osservazioni;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato in RFI S.p.a.;

che il cronoprogramma di cui alla relazione, secondo il quale l'opera avrebbe dovuto essere completata entro luglio 2011, non tiene conto dello slittamento dei tempi di istruttoria del progetto preliminare di circa 17 mesi;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento è quantificato in 210 Meuro di cui 179,5 di valutazione tecnica dell'investimento;

che le prescrizioni formulate in sede istruttoria non sono esposte con il costo previsto, e vengono considerate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti piuttosto quali linee guida cui il soggetto aggiudicatore dovrà uniformarsi in sede di progettazione definitiva sì che il Ministero stesso ritiene che gli oneri relativi — che definisce non significativi — possono trovare capienza nell'ambito dei margini di tolleranza con cui è esposta la valutazione delle opere progettate;

che il margine operativo lordo a regime è di 76 k-euro, il VAN di progetto è pari a 140.956 k-euro ed il VAN del capitale investito è pari a 138.236 k-euro, mentre il TIR non è determinato;

che il suddetto Ministero non reputa di proporre, nella presente fase procedurale, l'assegnazione di risorse finanziarie a favore dell'intervento in questione;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato — con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare del «Collegamento Orte-Falconara con la linea adriatica - Nodo di Falconara».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 210.000.000 euro, di cui alla precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1 a cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella 2ª parte dell'allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Copertura finanziaria.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di sottoposizione del progetto definitivo a questo Comitato, provvederà a riportare in apposito prospetto il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria dell'opera, fermo restando che, qualora necessaria, la quota complessiva da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° programma delle infrastrutture strategiche non potrà superare — salva compensazione con altra opera relativa alla stessa regione — quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001.

3. Disposizioni finali.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2 La Commissione VIA procederà - ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 - a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.

Il soggetto aggiudicatore procederà alla verifica delle prescrizioni che debbono essere attuate nelle fasi successive, fornendo assicurazione al riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.3 Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.5 Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2006
Ufficio dicontrollo Ministeri economico-finanziari, Economia e finanze, registro n. 1, foglio n. 364

ALLEGATO

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

I PRESCRIZIONI.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, dovrà:

1. considerare con la massima attenzione, come riferimento generale, le osservazioni ed indicazioni formulate dai Consigli Comunali di Jesi, Falconara Marittima, Chiaravalle e Montemarciano;

2. effettuare preliminarmente, compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, prospezioni geofisiche, onde procedere successivamente ad indagini archeologiche mirate, a seguito della valutazione dei risultati;

3. elaborare un progetto di Monitoraggio Ambientale secondo le Linee Guida predisposte dalla Commissione Speciale VIA;

4. approfondire la caratterizzazione dello stato del paesaggio nell'ambito del monitoraggio *ante operam*, anche con un rilievo fotografico esteso ad una fascia profonda almeno 100 metri dai limiti delle aree:

di particolare sensibilità paesaggistica;

di cantiere da ripristinare;

interessate da misure mitigatrici;

interessate da eventuali opere da dimettere;

5. approfondire l'analisi dell'intervisibilità dell'opera riferendola ai gruppi di percettori più significativi (residenti, transitanti sulle infrastrutture di trasporto, fruitori degli spazi agricoli, spazi panoramici) per consentire una adeguata integrazione/modifica delle misure mitigatrici da prevedersi;

6. rivisitare, in sede di progetto definitivo, la soluzione dell'interferenza con la s.s. 16 Adriatica in modo da soddisfare le condizioni previste per le sezioni stradali tipo C (60 - 100 km/h) dal decreto ministeriale 5 novembre 2001 ed, in particolare, prevedere, tenuto conto della presenza di traffico pesante, che la pendenza massima assunta non sia superiore al 4% in luogo del 7% considerata come pendenza limite ed adottata nell'ipotesi proposta;

7. sviluppare gli interventi di mitigazione e le opere di compensazione, anche in fase di costruzione così come proposti nello Studio d'Impatto Ambientale proposto e sue integrazioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici da inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttu ra (capitolati d'appalto);

8. anticipare nel programma lavori, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale

rispetto alla realizzazione delle opere in progetto, a tal fine predisponendo l'adozione, prima della data di consegna dei lavori, di un Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001);

9. definire la dislocazione delle aree operative e la relativa logistica del cantiere, privilegiando aree interstiziali o prive di vincoli e riducendo comunque al minimo l'occupazione di aree di pregio ambientale;

10. predisporre un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione che abbia valenza contrattuale e che contenga i dettagli operativi di quest'attività in termini di:

percorsi impegnati;

tipo di mezzi;

volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito;

percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati;

percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate;

messa in evidenza, se del caso, delle misure di salvaguardia degli edifici sensibili;

11. dettagliare la qualità e quantità delle emissioni e degli scarichi in fase di cantierizzazione, e le misure proposte per evitare il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente;

12. approfondire la valutazione sulla variazione del numero di veicoli che affluiscono all'interporto, nella situazione attuale e futura (senza e con la realizzazione dell'opera) e delle relative emissioni di inquinanti in atmosfera; ciò al fine di dettagliare gli accorgimenti ed opere di mitigazione da adottare sia in fase di costmzione che di esercizio;

13. prevedere la realizzazione di tutte le opere necessarie, quali l'attraversamento del corpo ferroviario e/o opere interferenti con la linea ferroviaria, per la predisposizione del collegamento tra la stazione Castelferretti e l'aeroporto di Falconara;

14. prevedere, per la fase di realizzazione delle opere d'arte e/o laddove siano presenti falde superficiali, che:

le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni di pile e spalle non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione;

l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità nelle formazioni litologiche interessate;

15. definire compiutamente tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza e la salvaguardia delle aree ferroviarie dismesse, nelle more della loro destinazione d'uso finale;

16. dettagliare i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo, di quelli derivanti dalla demolizione delle opere esistenti nonché quelli relativi agli armamenti ferroviari da dismettere; per lo smaltimento di quelli di esubero, definire il Piano di deposito temporaneo e di smaltimento, individuando le aree di stoccaggio definitivo; prevedere altresì le modalità di conservazione per la coltre vegetale da riutilizzare;

17. prevedere, per le aree ferroviarie da dismettere (scalo merci attuale e relativi fasci di binari) una riqualificazione urbanistica ed ambientale, in accordo con le previsioni del comune di Falconara Marittima, tale da compensare gli impatti residui indotti dalla realizzazione del nuovo tracciato in ambito urbano e perturbano;

18. prevedere interventi atti al miglioramento degli accessi ai fondi e alle proprietà private interrotti dalla linea ferroviaria su nuova sede, assicurandone la continuità urbanistica e territoriale;

19. dettagliare le misure proposte per evitare che la realizzazione e l'esercizio della infrastruttura in argomento influisca in modo percepibile:

sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;

sul regime idraulico;

sull'ecosistema proprio della porzione del reticolo idrografico interessato;

20. assicurare corridoi protetti di attraversamento della fauna, in numero, forma e dimensioni adeguati;

21. prevedere, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, con particolare riferimento alla continuità di relitti di vegetazione e alla rinaturalizzazione di aree dismesse o intercluse, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, raccogliendo eventualmente in loco il materiale per la loro propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica e di consentire la produzione di materiale vivaistico;

22. sviluppare le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di maturazione previste in progetto, applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica;

23. procedere ad una attenta progettazione architettonica delle opere d'arte onde pervenire ad una armonizzazione dimensionale e ad una omogeneizzazione tipologica delle loro componenti strutturali, integrata da un'opportuna scelta dei materiali: in particolare, per il ponte sul fiume Esino, si prescrive specificamente l'eliminazione della pila centrale in alveo anche in conseguenza della opportunità di minimizzame l'interferenza in ambito fluviale;

24. improntare a criteri di massimo mimetismo le opere di sistemazione dei suoli attraverso la riproposizione di modalità esecutive di analoghe opere già presenti sul territorio, privilegiando le già citate tecniche naturalistiche;

25. specificare la localizzazione, la tipologia e le modalità di realizzazione delle opere di mitigazione acustica, assicurandone l'inserimento paesaggistico e privilegiando l'adozione di barriere acustiche integrate con barriere a verde, anche previo approfondimento del modello di analisi previsionale del rumore sui ricettori;

26. approfondire l'elaborazione degli interventi di mitigazione delle vibrazioni così da garantire il rispetto dei limiti delle norme UNI 9614;

27. attivarsi, in sede di progettazione definitiva, con le competenti Autorità (Ministero della difesa) al fine della risoluzione della interferenza con la caserma Saracini;

28. verificare, in fase di progettazione definitiva, il coordinamento dei piani di ripristino delle aree dismesse, di riqualificazione ambientale - valorizzazione delle aree situate tra la linea ferroviaria e la raffineria Api, di riqualificazione urbana delle aree e dei fabbricati coinvolti nella demolizione degli edifici lungo viaNazionale a via della Repubblica, in ossequio alle indicazioni fornite dagli Enti preposti, integrandole, se del caso, con quanto già previsto nel preliminare, con assunzione a proprio canco dei soli oneri esecutivi rientranti nell'ambito dell'ordinario ripristino delle aree interessate.

II RACCOMANDAZIONI.

Si raccomanda che il soggetto aggiudicatore, in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, si adoperi per:

1. assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS);

2. privilegiare l'impianto di formazioni alberate di estensione adeguata per ripristinare la continuità dei relitti di vegetazione e per rinaturalizzare le aree dismesse e quelle intercluse;

3. scegliere le caratteristiche di ciascuna mitigazione verificandone gli effetti su tutte le componenti ambientali;

4. per il generale miglioramento dell'inserimento paesaggistico-ambientale dei ponti e dei viadotti:

preferire l'adozione di strutture continue, a sezione variabile e con forme arrotondate;

verificare la possibilità di inserire le opere di protezione dal rumore nelle strutture portanti, ad esempio adottando impalcati a via inferiore;

definire con particolare cura il disegno delle forme delle superfici delle pile e delle spalle e della loro naturalizzazione (piantumazioni e mascheramenti);

verificare ed omogenizzare le sezioni delle pile dei ponti anche al fine di minimizzare le alterazioni dinamiche di rotta e/o di piena fluviale.

06A02317

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

1° programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) metropolitana di Napoli - Linea 1 (tratta centro direzionale - Capodichino). (Deliberazione n. 90/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli interventi;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177, come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, che reca precisazioni in merito ai limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Viste le delibere adottate da questo Comitato in applicazione della legge n. 211/1992, e successivi rifinanziamenti ed in particolare:

la delibera 22 giugno 2000, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2000), con la quale questo Comitato ha approvato, tra gli altri, l'intervento «Napoli - realizzazione della tratta urbana Centro direzionale - Capodichino», del costo di 208,809 mld di lire (107,841 Meuro), finanziandone un volume d'investimenti di 125,285 mld di lire (64,705 Meuro) — pari al 60% del predetto costo — con l'assegnazione di una quota annua di 10,622 mld di lire (5,486 Meuro) a valere sui limiti di impegno di cui all'art. 50, comma 1, della legge n. 448/1998;

la delibera 1ª febbraio 2001, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103/2001), con la quale, a seguito della quantificazione definitiva di contributi per altri interventi e di una diversa imputazione alle risorse delle varie leggi di settore, è stato confermato il finanziamento come sopra attribuito al predetto intervento;

la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2003), con la quale — a fronte dei medesimi valori di costo e di volume d'investimenti sopra indicati e nel contesto di una ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni — il contributo assegnato in termini di limiti d'impegno è stato rideterminato in 10,236 mld di lire (5,286 Meuro), a seguito delle variazioni del saggio di interesse nel frattempo intervenute;

la delibera 20 dicembre 2004, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2005), con la quale il succitato contributo è stato rideterminato in 4,831 Meuro, sulla base

del nuovo importo annuale della rata di mutuo effettivamente «autorizzata» dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, tra i «Sistemi urbani», l'intervento denominato «Napoli metropolitana», del costo complessivo di 3.885,822 Meuro e con una disponibilità di 1.716,703 Meuro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1º Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in apposito allegato, conferma l'intervento «Napoli metropolitana» tra le iniziative potenzialmente attivabili nel periodo considerato;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 30 giugno 2005, n. 310, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria concernente il progetto preliminare della «metropolitana di Napoli - linea 1 (tratta CDN - Capodichino)», proponendone l'approvazione in linea tecnica;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Campania, sottoscritta il 18 dicembre 2001, è individuato, tra le opere di preminente interesse nazionale, il «Sistema di metropolitana regionale» (SMR), nell'ambito del quale figurano — tra le altre — «opere già in corso di realizzazione e necessarie di completamento ovvero nuove opere di potenziamento riguardanti i sistemi di trasporto urbano a guida vincolata», per un importo di 1.792,5 miliardi di lire (925,75 Meuro) di cui 1.010,7 (521,98 Meuro) già finanziati;

Considerato che nel 1º Accordo attuativo della citata intesa, sottoscritto il 31 ottobre 2002 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Campania, è riportato il «completamento linea 1 metropolitana di Napoli», che nell'allegato all'accordo stesso è indicato quale «Chiusura anello linea 1 metropolitana di Napoli, nuove stazioni»;

Considerato che l'intervento «tronco Capodichino aeroporto - Centro direzionale, tratta Capodichino aeroporto - Centro direzionale» è riportato, sotto la voce «Napoli metropolitana» e con un costo di 365 Meuro, nella ricognizione degli interventi in fase istruttoria di cui al «Documento di programmazione economica e finanziaria - Programmare il territorio, le infrastrutture, le risorse», allegato al DPEF 2006-2009, sul quale questo Comitato con delibera 15 luglio 2005, n. 79, ha espresso parere favorevole, riservandosi però di esprimere le proprie definitive determinazioni sull'elenco degli interventi integrativi in esso previsti

alla luce, tra l'altro, dell'intesa che sarebbe stata raggiunta in sede di Conferenza unificata e che non è ancora intervenuta;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la linea 1, attualmente in esercizio nella tratta Piscinola - Dante ed in costruzione nelle tratte Dante - Garibaldi - Centro direzionale e Piscinola - Capodichino, costituisce un importante elemento della rete di trasporto pubblico su ferro prevista dal Piano comunale dei trasporti per l'area metropolitana di Napoli (PCT), la cui strategia di fondo postula la creazione di una rete di trasporti fortemente interconnessa, strutturata in modo tale da favorire gli interscambi tra le diverse modalità di trasporto per incrementare l'utilizzo del trasporto collettivo, soprattutto su ferro, e per conseguire una drastica riduzione dei livelli di congestione del traffico veicolare di superficie e del conseguente livello d'inquinamento ambientale;

che in tale contesto la tratta CDN (Centro direzionale Napoli) - Capodichino presenta un notevole valore strategico, in quanto costituisce la chiusura dell'anello metropolitano della linea 1 sopra richiamato e consente la realizzazione di tre significativi nodi d'interscambio in corrispondenza — rispettivamente — delle stazioni CDN (che servirà la zona commerciale produttiva del Centro direzionale ed avrà interscambi con i mezzi di superficie e con la ferrovia Circumvesuviana), della stazione Poggioreale (ove è previsto l'interscambio con la nuova linea tranviaria, con le linee urbane e suburbane e con la Circumvesuviana) e della stazione Capodichino, ove sarà possibile l'interscambio sia con l'aeroporto sia con il trasporto su gomma in considerazione della vicinanza dello svincolo autostradale e della possibilità di realizzare parcheggi;

che in particolare la tratta presenta una lunghezza totale di 3,4 km, di cui i primi 1,4 km — compresi tra le stazioni di CDN e Poggioreale — sono caratterizzati da opere superficiali, con profondità di circa 10 m dal piano campagna e da realizzarsi a cielo aperto; mentre i successivi 2 km — dalla stazione Poggioreale a quella di Capodichino — si sviluppano completamente ad elevate profondità, con gallerie scavate a foro cieco;

che — riprendendo alcune opere in parte già realizzate sia per la linea che per la stazione CDN — l'intervento include, tra le principali realizzazioni:

l'adeguamento, la ristrutturazione ed il completamento della stazione di CDN (Centro direzionale Napoli);

la realizzazione delle nuove stazioni di Tribunali, Poggioreale, S. Maria del Pianto e Capodichino;

l'adeguamento e la realizzazione di gallerie artificiali tra le stazioni CDN e Tribunali e la realizzazione di manufatti speciali di raccordo tra le opere inserite nel progetto parzialmente realizzato e quelle incluse nel nuovo progetto;

che per l'itinerario in questione, ai fini del finanziamento poi concesso con la richiamata delibera n. 70/2000, il comune di Napoli aveva presentato un progetto definitivo elaborato dalla «Ferrovia Alifana» e che prevedeva, nell'ambito del programma di ammodernamento dell'intera linea ferroviaria tra Napoli e Teverola, una tratta in raddoppio ad unica canna tra le stazioni Capodichino (esclusa) e Poggioreale (inclusa) e l'attrezzaggio dell'intera tratta Capodichino - Centro direzionale con standard di tipo ferroviario;

che la regione aveva sottolineato la necessità di assicurare continuità di esercizio sull'anello costituito dalle tratte Piscinola - Capodichino - Garibaldi della linea ferroviaria Alifana e Garibaldi - Vanvitelli - Piscinola della linea 1 della metropolitana, prevedendo quindi l'inserimento dei servizi dell'Alifana sul suddetto anello senza rottura di carico;

che il comune di Napoli ha quindi chiesto la rivisitazione del suddetto progetto definitivo, sia in relazione alla richiamata esigenza di esercizio promiscuo Alifana - linea 1 sia con riferimento alle necessità di inserire una nuova stazione in zona Cimitero e di unificare, a Poggioreale, le stazioni della Circumvesuviana e dell'Alifana, e che il progetto rivisitato è stato valutato favorevolmente dalla Commissione interministeriale di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, nella seduta del 19 dicembre 2002;

che con delibera di giunta 30 giugno 2004, n. 2149, il comune di Napoli ha formalizzato l'approvazione in linea tecnica ed economica del progetto preliminare dell'estensione della linea 1 alla tratta CDN - Capodichino, progetto del costo di 366 Meuro e che sostituisce integralmente i progetti definitivi approvati in precedenza;

che il comune di Napoli aveva già provveduto all'invio del progetto alla soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Napoli e provincia, alla soprintendenza archeologica delle province di Napoli e Caserta, alla GESAC S.p.a., ente gestore dell'aeroporto di Capodichino, quale gestore

d'interferenza, e che, con note del 1° giugno 2004, le suddette soprintendenze hanno formulato parere positivo, mentre, con nota del 3 giugno 2004, la GESAC ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione dell'infrastruttura, rappresentando comunque «tutte le limitazioni planimetriche in essere sull'area individuata» per l'intervento stesso e dichiarando di rimanere in attesa del progetto definitivo ai fini delle ulteriori verifiche di propria competenza e del definitivo parere di accettazione;

che in data 27 luglio 2004 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regione Campania, comune di Napoli e società Alifana S.r.l. hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione dell'opera in questione, affidandone la progettazione e la costruzione al comune stesso, nell'ambito della concessione vigente con la concessionaria M.N. Metropolitana di Napoli S.p.a., ed impegnandosi ad assicurare la completa copertura finanziaria dell'opera, in particolare prevedendo il finanziamento prioritario di un primo stralcio funzionale per l'importo di 270 Meuro;

che in data 27 settembre 2004, il suddetto comune ha inviato il progetto preliminare dell'intervento in questione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicando i pareri favorevoli di cui sopra e precisando di aver provveduto agli adempimenti in tema di pubblicità previsti dalla normativa vigente;

che con nota del 27 ottobre 2004 la regione Campania ha attestato che il progetto è escluso dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, ed è conforme agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati;

che, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune ha effettuato elaborazioni integrative e che la Commissione interministeriale istituita ai sensi della citata legge n. 1042/1969 — che già in precedenza aveva sottolineato come il progetto all'esame non costituisca una variante del progetto a suo tempo esaminato, bensì un progetto nuovo — ha valutato positivamente il progetto rivisitato nei termini esposti nella relazione n. 858 (TIF5)/LO NA del 14 giugno 2005 della direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formulando considerazioni di ordine trasportistico che si traducono nel suggerimento di approfondire prioritariamente, a livello definitivo, uno stralcio funzionale che non comprenda le stazioni di S. Maria del Pianto e di Tribunali e di inviare la valutazione dell'opportunità di realizzazione delle stazioni stesse a successive verifiche di dettaglio; mentre, sotto il profilo economico, richiama le precedenti osservazioni sull'impropria applicazione dell'aggiornamento prezzi dal 1995 al 2002 e sulle stime, con particolare riferimento alla voce «imprevisti», ed assume comunque quale costo, nell'attuale fase procedurale dell'opera, l'importo stimato dal comune nel presupposto che il quadro economico sarà oggetto di rivisitazione nei successivi sviluppi progettuali;

che con delibera di giunta 16 giugno 2005, n. 2419, il comune ha approvato l'integrazione al progetto preliminare di estensione della linea 1 nel tratto considerato ed il nuovo quadro economico, rielaborato alle condizioni contrattuali di cui alla concessione per la realizzazione della linea 1, estesa alla tratta in discorso con delibera della stessa giunta 10 dicembre 2004, n. 4065;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da recepire in sede di redazione del progetto definitivo;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato nel comune di Napoli, il quale, come previsto dalla su richiamata convenzione, ad ultimazione dei lavori consegnerà le opere alla regione, quale proprietaria dell'infrastruttura;

che la gestione dell'infrastruttura stessa verrà demandata dalla citata regione alla Società ferroviaria Alifana e Benevento, che ora — come preso atto da questo Comitato nella seduta del 27 maggio 2005 — ha assunto la nuova denominazione di MetroCampania NordEst S.r.l.;

che le attività relative alla linea 1 sono state affidate con concessione di progettazione e costruzione antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 109/1994;

che il programma dei lavori di cui al progetto all'esame prevede il completamento della tratta in circa cinque anni a decorrere dall'approvazione della progettazione definitiva;

che il CUP del progetto è B41E04000210001;

sotto l'aspetto finanziario:

che l'importo complessivo dell'opera, risultante dal quadro economico aggiornato, ammonta a 365,117 Meuro, inclusivi di 41,146 Meuro per oneri di concessione, 69,022 Meuro per revisione prezzi e 33,192 Meuro per IVA;

che la citata delibera comunale 16 giugno 2005 presenta un quadro economico che, pur riportando lo stesso importo complessivo, quantifica diversamente alcune voci;

che il quadro finanziario dell'opera è così suddiviso, riportando gli importi arrotondati alla terza cifra decimale secondo i criteri consueti:

(importi in Meuro)

Ente	Importi	
	Parziali	Totali
Finanziamenti disponibili:		
Stato (legge n. 211/1992)		64,705
regione:		
delib. G.R. n. 6228 del 23 novembre 2002	43,140	
delib. G.R. n. 6267 del 23 dicembre 2002	73,000	
nota n. 863/UDCP/GAB del 27 ottobre 2004 (impegno al cofinanziamento)	46,570	162,710
comune:		
delib. G.C. n. 2149 del 30 giugno 2004		18,010
Totale finanziamenti disponibili		245,425
Differenza da finanziare		119,692

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ipotizza vengano posti a carico della legge n. 166/2002 119,570 Meuro, con un residuo da finanziare di 0,122 Meuro;

che il piano economico-finanziario, riferito solo alla tratta in questione, evidenzia la scarsa significatività dei ricavi, che preclude forme di cofinanziamento da parte di privati;

che l'analisi costi-benefici, anch'essa focalizzata sulla tratta all'esame e non comprensiva quindi degli impatti diretti sull'intera rete ferroviaria dell'area e parametrata su una vita utile venticinquennale dell'intervento e su un valore medio della tariffa di trasporto pari a 0,281 euro, evidenzia un VAN di 127,2 Meuro ed un tasso di rendimento interno economico del 7,97%;

che con nota 30 maggio 2005 la Cassa depositi e prestiti ha rilevato che le ipotesi di base per l'elaborazione del piano economico non generano flussi di entrate sufficienti alla copertura dei costi d'esercizio, la cui copertura ritiene debba quindi essere garantita da adeguati contributi in conto esercizio, e che la realizzazione dell'intervento consentirà peraltro, rispetto alla situazione attuale, soprattutto di apportare alla collettività un vantaggio in termini di rapporto costi/benefici, sottolineando quindi l'indispensabilità della concessione del finanziamento a carico delle risorse destinate all'attuazione del programma;

che con nota 14 giugno 2005, n. 0054448, l'Unità tecnica - Finanza di progetto rileva, in linea generale, come le opere realizzate nel settore del trasporto su rete metropolitana richiedano un ingente investimento, difficilmente ripagato dalla gestione delle opere stesse, e del pari rileva altresì che l'ammontare complessivo annuo stimato per i ricavi da gestione, tariffari e non, non supera quello totale dei costi annui di gestione, sottolineando quindi che il contributo pubblico a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma — indicato in 119,692 Meuro, cioè comprensivo della differenza da finanziare — è indispensabile per la copertura del fabbisogno finanziario;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di approvare il progetto preliminare in esame limitatamente agli aspetti tecnici, rinviando l'assegnazione delle risorse finanziarie a carito delle legge n. 166/2002 alla fase di approvazione del progetto definitivo;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare della «Metropolitana di Napoli - linea 1, tratta Centro direzionale di Napoli (CDN) - Capodichino».

È quindi perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione di dette opere.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 365,177 Meuro, di cui alla precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto e da recepire in sede di redazione del progetto definitivo, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Il soggetto aggiudicatore in particolare, come richiesto dalla Commissione interministeriale prevista dalla legge n. 1042/1969:

dovrà approfondire prioritariamente, a livello definitivo, uno stralcio funzionale che non comprenda le stazioni di S. Maria del Pianto e Tribunali, rinviando a successive verifiche di dettaglio la valutazione dell'opportunità di realizzazione delle stesse e fatte salve le indicazioni di cui al punto 1.7 del citato allegato;

tenuto conto che il progetto conferma genericamente le scelte progettuali già effettuate per le altre tratte, dovrà considerare in modo sistematico, nei successivi sviluppi progettuali, opzioni di aggiornamento tecnologico, al fine di non incorrere in un'obsolescenza precoce dell'intera linea e nel declassamento del livello qualitativo dell'opera;

rilevato che il progetto in questione costituisce di fatto l'elemento di chiusura dell'anello metropolitano di Napoli e che la realizzazione dell'anello stesso in base ad una progettazione effettuata per step successivi potrebbe aver determinato carenze nel quadro progettuale generale dell'intero sistema in configurazione chiusa, non potrà procrastinare ulteriormente l'analisi di sistema del suddetto anello per tutti gli aspetti connessi alla sicurezza, alle modalità di esercizio ed alla funzionalità dello stesso.

2. Copertura finanziaria.

L'individuazione della copertura finanziaria residua sarà effettuata in sede di approvazione del progetto definitivo, che dovrà recare un quadro economico aggiornato redatto in base agli esiti degli approfondimenti progettuali di cui al punto 1.3 e tenendo conto — come indicato nelle prescrizioni di cui al citato allegato — delle osservazioni sui profili economici formulate dalla predetta commissione interministeriale.

A corredo del progetto definitivo dovrà essere trasmessa una versione aggiornata del piano economico-finanziario analitico.

3. Clausole finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento approvato con la presente delibera.

3.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.3.

3.3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.

3.5. Il Codice unico di progetto (CUP) assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, Economia e finanze, registro n. 1, foglio n. 366

ALLEGATO

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1.1. Carattere Tecnico.

1. Il progetto definitivo dovrà svilupparsi sulla soluzione che prevede il collegamento CDN - Capodichino escludendo le stazioni S. Maria del Pianto e Tribunali. È inoltre opportuno identificare nell'ambito del predetto collegamento uno stralcio funzionale realizzabile con le risorse economiche attualmente disponibili.

2. Dettagliare le interferenze con i PP.SS. e definire i singoli costi di spostamento con la collaborazione degli enti proposti.

3. Prevedere la centralizzazione del PCO della «Metropolitana di Napoli - Linea 1» e della linea «ferroviaria Piscinola - Aversa» e studiare le modalità d'esercizio, la sicurezza e la funzionalità dell'intero sistema in configurazione chiusa dell'anello metropolitano.

4. Effettuare indagini sui fabbricati allo scopo di progettare gli eventuali interventi di consolidamento e predisporre un piano di monitoraggio dei fabbricati.

5. Predisporre un esame dettagliato della viabilità interferita e delle soluzioni di viabilità alternativa pubblica e privata, durante le fasi di cantiere e in esercizio, finalizzato a minimizzare gli effetti indotti sul traffico.

6. Tenere presente tutte le limitazioni planimetriche in essere sull'area individuata per l'intervento nella zona aereoportuale di Capodichino.

7. Nel caso si voglia presentare anche una soluzione con l'inclusione delle stazioni di S. Maria del Pianto e Tribunali, queste devono essere accompagnate da una approfondita analisi trasportistica; dovrà inoltre essere studiata una soluzione che migliori i percorsi di sfollamento della stazione S. Maria del Pianto e verificare la possibilità dell'inserimento di una camera di ventilazione fra la stazione S. Maria del Pianto e la stazione Poggioreale.

1.2. Carattere Economico.

8. Rivedere il «Quadro economico» tenendo anche conto dei rilievi formulati dalla relazione della direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi ex TIF5 prot. 240(TIF)/LO NA del 1º marzo 2005, in merito ai conteggi degli oneri di concessione ed ai coefficienti di aggiornamento dei prezzi, alle eventuali indennità di esproprio e asservimento, alla luce anche degli aspetti tecnici che dovranno essere meglio definiti.

1.3. Carattere Ambientale.

9. Prevedere il restauro conservativo evitando per quanto possibile interventi che alterino la caratteristiche architettoniche e la spazialità dell'edificio della dogana, limitando le modifiche alle opere strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità della stazione. Pertanto è necessario che le fasi di approfondimento della progettazione siano precedute da un confronto con i funzionari della soprintendenza verificando le ipotesi progettuali sulla base di un rilievo di dettaglio e di una esauriente documentazione fotografica.

10. Prevedere la salvaguardia e tutela delle presenze archeologiche (necropoli di età romana nell'area aeroporto, cava greca in corrispondenza del cimitero monumentale di S. Maria del Pianto, ecc.) rilevate lungo il tracciato dell'opera.

11. Predisporre ogni accorgimento utile a minimizzare gli effetti indotti sul traffico, sulle attività economiche e in relazione all'inquinamento acustico, atmosferico e vibrazionale sia in fase di costruzione che di esercizio.

06A02316

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Proroga del «Contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e Rete ferroviaria italiana S.p.a.». (Deliberazione n. 159/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 4 giugno 1991, n. 186, istitutiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (FS S.p.A.);

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tra i quali è ricompreso il CIPET;

Vista la propria delibera 12 agosto 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 202/1992) con la quale l'Ente FS è stato trasformato in società per azioni ed in base alla quale l'esercizio del diritto di azionista compete, d'intesa, al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota del 31 luglio 2000 con la quale l'allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha approvato il progetto di riassetto societario della menzionata Società;

Visto l'atto di concessione a FS S.p.a. di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, ed avente scadenza al 31 ottobre 2060;

Visto il contratto di programma 2001-2005, sottoscritto il 2 maggio 2001 dall'allora Ministro dei trasporti e della navigazione e dall'amministratore delegato della società FS S.p.a., contratto sul quale questo Comitato ha espresso parere definitivo con delibera 4 aprile 2001, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 102/2001), e visto in particolare l'art. 6, punto 3, di detto contratto, che pone a carico del gestore dell'infrastruttura l'onere di predisporre il Piano di priorità degli investimenti (PPI) per modulare nel tempo la realizzazione delle opere di cui al contratto stesso e che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze - di sottoporre a questo Comitato detto piano, anche al fine di rilevare il fabbisogno finanziario per le singole annualità;

Visto lo statuto di Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI S.p.a.), Società che, a seguito della scissione parziale di FS S.p.a., è subentrata a tutti gli effetti a FS S.p.a. medesima nei rapporti in essere per quanto riguarda l'atto di concessione ed il contratto di programma;

Vista la delibera 28 marzo 2002, n. 12, con la quale questo Comitato ha formulato parere favorevole in ordine alla bozza di 1° *addendum* al contratto di programma 2001-2005, subordinatamente al recepimento di un complesso di indicazioni, e vista la delibera 2 agosto 2002, n. 66, con la quale questo Comitato stesso si è espresso positivamente in merito alla citata bozza di 1° *addendum* nella versione modificata in relazione alle osservazioni delle Commissioni parlamentari;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 29, con la quale questo Comitato ha formulato parere favorevole in ordine alla bozza di 2° *addendum* al contratto di programma 2001-2005, subordinatamente al recepimento di un complesso di indicazioni, e vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha formulato parere favorevole in merito alla bozza di 2° *addendum* nella versione modificata in relazione alle considerazioni di questo Comitato e alle indicazioni delle Commissioni parlamentari;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 23, con la quale questo Comitato ha formulato parere favorevole in ordine alla bozza di 3° *addendum* al contratto di programma 2001-2005, subordinatamente al recepimento di un complesso di indicazioni;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 88, con la quale questo Comitato ha formulato parere favorevole in ordine alla bozza di 4° *addendum* al contratto di programma 2001-2005;

Considerato il contratto di programma vigente presenta naturale scadenza al termine dell'anno in corso;

Considerato che nella seduta del 20 dicembre 2004 questo Comitato — nell'approvare il Piano delle priorità degli investimenti ferroviari per il 2005 e, in via programmatica, per gli anni successivi — disponeva che entro maggio 2005 gli venisse sottoposto, lo schema del nuovo contratto di programma con RFI;

Considerato che per la redazione dello schema sopra citato occorre preventivamente definire le modalità di finanziamento più idonee da adottare per i futuri investimenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e che detta definizione è tuttora in corso presso gli uffici competenti;

Considerato che, nelle more della definizione del nuovo contratto di programma, è opportuno prorogare, per l'anno 2006, il contratto di programma 2001-2005, in modo da evitare la temporanea vacanza nella definizione dei rapporti tra lo Stato ed il gestore dell'infrastruttura e le possibili ripercussioni negative sugli investimenti, sulla gestione della rete ferroviaria nazionale ed, in particolare, sull'attuazione dei programmi di investimento riguardanti le tecnologie finalizzate alla sicurezza della circolazione (sistema di controllo della marcia del treno; sistema di supporto alla condotta; sistemi di comunicazione terra-treno);

Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Nei limiti del bilancio dello Stato e nelle more della sottoscrizione del contratto di programma 2006-2010, il contratto di programma 2001-2005 stipulato con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è prorogato per l'anno 2006 al fine di consentire, in particolare, il completamento degli interventi prioritari sulla sicurezza, il mantenimento, da parte di RFI, degli obblighi di gestione della circolazione dei treni e le attività di monitoraggio e di vigilanza in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Detta proroga potrà essere formalizzata introducendo una specifica clausola di continuità nello schema di 4° *addendum* al contratto di programma 2001-2005, di prossima stipula.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valuterà la possibilità di anticipare con il citato 4° *addendum*, nei limiti delle risorse disponibili, il completamento dei finanziamenti inerenti gli interventi per la sicurezza che possono essere immediatamente attivati. In tale caso, lo schema del 4° *addendum* al contratto di programma, approvato con la menzionata delibera n. 88/2005, dovrà essere nuovamente sottoposto all'approvazione di questo Comitato, prima della stipula.

3. Il gestore dell'infrastruttura procederà alla attuazione degli investimenti prioritari inerenti il settore della sicurezza della circolazione, anche nelle more della sottoscrizione del citato 4° addendum.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MOLGORA

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, Economia e finanze, registro n. 1, foglio n. 363

06A02318

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 marzo 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2020
Yen	139,96
Lira cipriota	0,5747
Corona ceca	28,523
Corona danese	7,4618
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68500
Fiorino ungherese	254,47
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8015
Corona svedese	9,4603
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	37,160
Franco svizzero	1,5628
Corona islandese	79,11
Corona norvegese	8,0120
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3215
Nuovo leu romeno	3,4790
Rublo russo	33,5780
Nuova lira turca	1,5660
Dollaro australiano	1,6123
Dollaro canadese	1,3627
Yuan cinese	9,6617
Dollaro di Hong Kong	9,3258
Rupia indonesiana	11040,37
Won sudcoreano	1167,50
Ringgit malese	4,4540
Dollaro neozelandese	1,8028
Peso filippino	61,506
Dollaro di Singapore	1,9460
Baht tailandese	46,658
Rand sudafricano	7,3909

Cambi del giorno 6 marzo 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2017
Yen	141,04
Lira cipriota	0,5747
Corona ceca	28,546
Corona danese	7,4622
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68550
Fiorino ungherese	254,72
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8177
Corona svedese	9,4543
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	37,178
Franco svizzero	1,5607
Corona islandese	79,51
Corona norvegese	7,9790
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3280
Nuovo leu romeno	3,4813
Rublo russo	33,5830
Nuova lira turca	1,5748
Dollaro australiano	1,6169
Dollaro canadese	1,3686
Yuan cinese	9,6595
Dollaro di Hong Kong	9,3247
Rupia indonesiana	11037,61
Won sudcoreano	1171,60
Ringgit malese	4,4547
Dollaro neozelandese	1,8185
Peso filippino	61,323
Dollaro di Singapore	1,9536
Baht tailandese	46,606
Rand sudafricano	7,4812

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A02580 - 06A02581

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Iopidine».

Estratto provvedimento UPC/R/31/2006 del 14 febbraio 2006

Specialità medicinale: IOPIDINE.

Confezioni:

A.I.C. n. 029823010/M - soluzione oftalmica sterile 0,5% 5 ml;

A.I.C. n. 029823022/M - soluzione oftalmica sterile 0,5% 10 ml.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0058/001/N002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02350

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Actonel».

Estratto provvedimento UPC/II/2251 del 21 febbraio 2006

Specialità medicinale: ACTONEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034568016/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034568028/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 (2 ×10) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568030/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 (2 ×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568042/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 (6 ×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568055/M - «5 mg compresse rivestite con film» 140 (10 ×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568067/M - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034568079/M - «30 mg compresse rivestite con film» 28 (2 ×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568081/M - «35 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568093/M - «35 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568105/M - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568117/M - «35 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568129/M - «35 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568131/M - «35 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL.

Titolare AIC: Procter & Gamble S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0192/001-003/II/020.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un sito produttivo alternativo per la sostanza attiva - Peboc Division di Eastman Uk Ltd.

È approvata, altresì secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati, così come sopra indicato.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02351

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Avestra».

Estratto provvedimento UPC/II/2250 del 21 febbraio 2006

Specialità medicinale: AVESTRA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034569018/M - «5 mg compresse rivestite con film «14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034569020/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 (2×10) compresse in blister;

A.I.C. n. 034569032/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 (2×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034569044/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 (6×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034569057/M - «5 mg compresse rivestite con film» 140 (10×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034569069/M - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034569071/M - «30 mg compresse rivestite con film» 28 (2×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034569083/M - «35 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034569095/M - «35 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034569107/M - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034569119/M - «35 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034569121/M - «35 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034569133/M - «35 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0194/001-003/II/018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un sito produttivo alternativo per la sostanza attiva - Peboc Division di Eastman Uk Ltd.

È approvata, altresì secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati, così come sopra indicato.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02352

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Campto».

Estratto provvedimento UPC/II/2249 del 21 febbraio 2006

Specialità medicinale: CAMPTO.

Confezioni: A.I.C. n. 032949012/M - 1 flaconcino 40 mg/2 ml.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0108/001/II/023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di una dimensione alternativa (50 litri) dei lotti del prodotto finito manufatto nell'officina Aventis Pharma, sita a Dagenham.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02353

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Optinate».

Estratto provvedimento UPC/II/2214 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: OPTINATE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034570010/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034570022/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 (2×10) compresse in blister;

A.I.C. n. 034570034/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 (2×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034570046/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 (6×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034570059/M - «5 mg compresse rivestite con film» 140 (10×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034570061/M - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034570073/M - «30 mg compresse rivestite con film» 28 (2×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034570085/M - «35 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034570097/M - «35 mg compresse rivestite con film» 2 compressa in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034570109/M - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compressa in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034570111/M - «35 mg compresse rivestite con film» 12 compressa in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034570123/M - «35 mg compresse rivestite con film» 16 compressa in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034570135/M - «35 mg compresse rivestite con film» 10 compressa in blister pvc/al.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0195/001-003/II/018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un sito produttivo alternativo per la sostanza attiva - Peboc Division di Eastman Uk Ltd.

È approvata, altresì secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati, così come sopra indicato.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02354

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Boostrix».

Estratto provvedimento UPC/II/2236 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: BOOSTRIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034813067/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813079/M - 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813081/M - 0,5 ml 20 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813093/M - 0,5 ml 25 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813105/M - 0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813117/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813129/M - 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813131/M - 0,5 ml 20 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813143/M - 0,5 ml 25 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813156/M - 0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: SDE/H/0210/001/II/010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta dell'officina di Wavre come sito per il riempimento delle siringhe.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02355

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sertralina Hexal».

Estratto provvedimento UPC/II/2244 del 15 febbraio 2006

Specialità medicinale: SERTRALINA HEXAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036733018/M - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733020/M - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733032/M - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733044/M - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733057/M - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733069/M - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733071/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC

A.I.C. n. 036733083/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733095/M - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733107/M - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733119/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733121/M - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore in PE;

A.I.C. n. 036733133/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore in PE;

A.I.C. n. 036733145/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore in PE;

A.I.C. n. 036733158/M - «50 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore in PE;

A.I.C. n. 036733160/M - «50 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in contenitore in PE;

A.I.C. n. 036733172/M - «50 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 036733184/M - «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733196/M - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733208/M - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733210/M - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733222/M - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733234/M - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733246/M - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733259/M - «100 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733261/M - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733273/M - «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733285/M - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036733297/M - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore in PE;

A.I.C. n. 036733309/M - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore in PE;

A.I.C. n. 036733311/M - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore in PE;

A.I.C. n. 036733323/M - «100 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore in PE;

A.I.C. n. 036733335/M - «100 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in contenitore in PE;

A.I.C. n. 036733347/M - «100 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore in PE.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0674/001-002/II/007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: incluso «Natco pharma limited chemical division - Mekaguda Village - Mahaboob Nagar District - Andhra Pradesh, India» quale fornitore alternativo del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02356

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Copegus».

Estratto provvedimento UPC/II/2238 del 15 febbraio 2006

Specialità medicinale: COPEGUS.

Confezioni:

A.I.C. n. 035745013/M - 42 compresse rivestite con film da 200 mg in bottiglia;

A.I.C. n. 035745025/M - 168 compresse rivestite con film da 200 mg in bottiglia.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0352/001/II/015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: Modifica delle specifiche di un eccipiente. Eliminazione del test per la determinazione dei metalli pesanti nella miscela del film di rivestimento Opadry.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02357

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Levodopa Carbidopa Hexal».

Estratto provvedimento UPC/II/2243 del 15 febbraio 2006

Specialità medicinale: LEVODOPA CARBIDOPA HEXAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036514014/M - «100/25 mg» 30 compresse a rilascio prolungato in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036514026/M - «100/25 mg» 50 compresse a rilascio prolungato in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036514038/M - «100/25 mg» 60 compresse a rilascio prolungato in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036514040/M - «100/25 mg» 100 compresse a rilascio prolungato in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036514053/M - «200/50 mg» 30 compresse a rilascio prolungato in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036514065/M - «200/50 mg» 60 compresse a rilascio prolungato in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036514077/M - «200/50 mg» 100 compresse a rilascio prolungato in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0358/001-002/II/012.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento modulo 3.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02358

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Prozac».

Estratto provvedimento UPC/II/2237 del 15 febbraio 2006

Specialità medicinale: PROZAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 025970017 - «20 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 025970043 - «20 mg capsule rigide» 28 capsule.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0636/001/II/004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: armonizzazione della documentazione chimico-farmaceutica (CTD Modulo 3).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02359

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Reopro».

Estratto provvedimento UPC/II/2235 del 15 febbraio 2006

Specialità medicinale: REOPRO.

Confezioni: A.I.C. n. 031849019/M - 1 flacone 10 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Centocor B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0075/001/II/034.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del corrente metodo per la determinazione delle particelle visibili con un metodo semiquantitativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02360

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pneumovax».

Estratto provvedimento UPC/II/2234 del 15 febbraio 2006

Specialità medicinale: PNEUMOVAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034933010/M - 1 flaconcino (vetro) di soluzione iniettabile da 0.5 ml;

A.I.C. n. 034933022/M - 1 flaconcino (vetro) di soluzione iniettabile da 0.5 ml;

A.I.C. n. 034933034/M - 20 flaconcini (vetro) di soluzione iniettabile da 0.5 ml.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0399/002/II/013.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: Aggiunto il Building 38º, sito all'interno dell'area produttiva del produttore ad oggi autorizzato Merck & Co per la formulazione del Bulk Purificato di polveri pneumococciche e la successiva produzione del bulk polivalente (200 L.) di Pneumovax 23.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02361

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Menjugate».

Estratto provvedimento UPC/II/2233 del 15 febbraio 2006

Specialità medicinale: MENJUGATE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035436017/M - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per soluzione;

A.I.C. n. 035436029/M - 5 flaconcini di polvere + 5 flaconcini di solvente;

A.I.C. n. 035436031/M - 10 flaconcini di polvere + 10 flaconcini di solvente.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0375/001/II/030.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle informazioni nelle sezioni 3.2.P.3.5. del processo di validazione e/o valutazione relativo alla produzione del prodotto della Chiron Corporation, sito di produzione USA:

1) modifica della temperatura del tunnel di sterilizzazione (depirogenazione);

2) inserimento di informazioni riguardanti il ciclo di sterilizzazione usato di routine per la rivalidazione dei liofilizzati.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02362

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meninvact».

Estratto provvedimento UPC/II/2232 del 15 febbraio 2006

Specialità medicinale: MENINVACT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035437019/M - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per sospensione per iniezione;

A.I.C. n. 035437021/M - 5 flaconcini di polvere + 5 flaconcini di solvente;

A.I.C. n. 035437033/M - 10 flaconcini di polvere + 10 flaconcini di solvente.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0458/001-002/II/029.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle informazioni contenute nella sezione 3.2.P.3.5 relativamente al sito di produzione Chiron corporation - USA.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02363

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Mononine».

Estratto provvedimento UPC/II/2231 del 15 febbraio 2006

Specialità medicinale: MONONINE.

Confezioni:

A.I.C. n. 028142026/M - 1 fiala 500 UI + kit con flaconcino solvente 5 ml;

A.I.C. n. 028142038/M - 1 fiala 1000 UI + kit con flaconcino solvente 10 ml.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0032/002-003/II/038.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta dei laboratori Labor L&S AG (Germania), Charles River Ble (Irlanda) e ZLB Behring AG (Svizzera) ed eliminazione del laboratorio Charles River Wiga deutschland GMBH (Germania) come laboratori alternativi a contratto per i tests sui pirogeni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02364

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Norditropin».

Estratto provvedimento UPC/II/2230 del 15 febbraio 2006

Specialità medicinale: NORDITROPIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027686068/M - simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatrice;

A.I.C. n. 027686070/M - simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna dosatrice;

A.I.C. n. 027686082/M - simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna dosatrice.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0001/011-013/II/047.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica nel processo di assemblaggio della penna da manuale ad automatico.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02365

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifiche ed integrazioni all'elenco dei medicinali per uso veterinario registrati al 1º gennaio 2000 cui sono attribuiti i tempi di sospensione cautelativi previsti dall'articolo 4 del decreto ministeriale 4 marzo 2005

Modifiche ed integrazioni ai comunicati pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2005, n. 216 del 16 settembre 2005 e n. 288 del 12 dicembre 2005 concernenti i tempi di sospensione cautelativi di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 4 marzo 2005.

I tempi di sospensione cautelativi devono essere applicati dai medici veterinari all'atto della prescrizione ed essere riportati, a cura delle aziende interessate, negli stampati delle confezioni immesse in commercio.

Azienda: BAYER S.p.A.

Nome prodotto	**Principio attivo**	**Forma farmaceutica**	**Confezioni autorizzate**	**Numero di AIC**	**Data reg.ne o ultimo provv.to**	**Specie di destinazione**	**Tempi di sospensione autorizzati**	**Tempi di sospensione cautelativi**
RINTAL sospensione 10%	Febantel	Sospensione orale	250 ml 500 ml	100389042 100389055	01/012/1986	Bovini, Ovini Ovini	Latte 4 gg Latte 4,5 gg Carne 13 gg * **attribuiti dalla C.C.F.V.*	Latte 7 gg Latte 7,5 gg -----

Azienda: BOEHRINGER INGELHEIM S.p.A.

Nome prodotto	**Principio attivo**	**Forma farmaceutica**	**Confezioni autorizzate**	**Numero di AIC**	**Data reg.ne o ultimo provv.to**	**Specie di destinazione**	**Tempi di sospensione autorizzati**	**Tempi di sospensione Cautelativi**
MAMYZIN	Penetamato iodidrato	Sospensione iniettabile	5 flac. liof. 5 g + flac. solv. 10 flac.liof.10 g + flac. solv. 10 flac.liof.10 g +flac.solv.	101118026 101118014 101118038	29.07.1985	Suini Bovini	Carne 10 gg Carne 10 gg	Carne 20 gg Carne 20 gg

Azienda: INTERVET INTERNATIONAL S.r.l.

Nome prodotto	**Principio attivo**	**Forma farmaceutica**	**Confezioni autorizzate**	**Numero di AIC**	**Data reg.ne o ultimo provv.to**	**Specie di destinazione**	**Tempi di sospensione autorizzati**	**Tempi di sospensione cautelativi**
VETALGIN	Metamizolo sodico	Soluzione iniettabile	5 x 20 ml 1 x 100 ml 5 x 100 ml	100239045 100239058 100239060	01/04/1955	Equini Caprini Caprini	Carne i.m. 15 gg Carne i.m. 15 gg Carne e.v. 9 gg	i.m. 29 gg i.m. 29 gg e.v. 18 gg **Il latte degli animali trattati non può essere destinato al consumo umano**

Azienda: NUOVA ICC S.r.l.

Nome prodotto	**Principio attivo**	**Forma farmaceutica**	**Confezioni autorizzate**	**Numero di AIC**	**Data reg.ne o ultimo provv.to**	**Specie di destinazione**	**Tempi di sospensione autorizzati**	**Tempi di sospensione cautelativi**
SPIRAMICINA 20% liquida	Spiramicina	Soluzione orale	Bottiglia da kg 1 Tanica da kg 5	102434014 102434026	23/07/2002	Vitelli Polli	Carne 24 gg Carne 10 gg	Carne 36 gg Carne 15 gg

06A02327

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601057/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.